

**DOCUMENTO INFORMATIVO  
SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO**

AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2017/565



## Premessa

Il presente Documento Informativo (di seguito anche “Documento”) è rivolto ai Clienti o potenziali Clienti di Banca Finnat Euramerica S.p.A. (di seguito anche i “Clienti” e la “Banca”).

Esso è stato redatto ai sensi del Regolamento UE 2017/565 (di seguito anche “Normativa MIFID”) con l’obiettivo di comunicare – prima della sottoscrizione del contratto in materia di servizi di investimento – le informazioni necessarie ai Clienti per assumere consapevoli decisioni di investimento.

Copia aggiornata del Documento, inclusi i documenti allegati, è disponibile per la consultazione sul sito della Banca [www.bancafinnat.it](http://www.bancafinnat.it) ed è inoltre disponibile su supporto cartaceo presso i locali della Banca aperti al pubblico.

La Banca porta a conoscenza dei Clienti le eventuali modifiche rilevanti del Documento e dei documenti allegati, mediante comunicazione scritta inviata al loro domicilio ovvero tramite posta elettronica nei confronti esclusivamente di quei Clienti che, in sede di sottoscrizione del contratto in materia di servizi di investimento, abbiano prestato il consenso a ricevere le informazioni con simile modalità.

Si sottolinea che i Clienti possono richiedere gratuitamente alla Banca in qualsiasi momento copia:

- dei moduli contrattuali relativi ai servizi di investimento offerti dalla Banca;
- del documento “Condizioni Economiche”, per prendere visione delle condizioni applicate ai servizi di investimento di interesse;
- cartacea del documento contenente le informazioni chiave su singoli strumenti finanziari e prodotti di investimento assicurativi (di seguito definiti insieme “prodotti”), qualora il documento sia stato fornito su supporto durevole non cartaceo o tramite un sito internet.

## Sommario

|           |   |                |
|-----------|---|----------------|
| <b>1.</b> | <b>Sezione I</b><br>Informazioni sulla banca e sui servizi di investimento da questa offerti  | <b>pag. 3</b>  |
| <b>2.</b> | <b>Sezione II</b><br>Informazioni sulla politica in materia di gestione dei conflitti di interesse e incentivi                              | <b>pag. 8</b>  |
| <b>3.</b> | <b>Sezione III</b><br>Informazioni sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro detenute per conto della clientela | <b>pag. 10</b> |
| <b>4.</b> | <b>Sezione IV</b><br>Informazioni sugli strumenti finanziari e prodotti di investimento assicurativi (“i prodotti”)                         | <b>pag. 12</b> |
| <b>5.</b> | <b>Sezione V</b><br>Informazioni riguardanti la classificazione della clientela   | <b>pag. 32</b> |
| <b>6.</b> | <b>Sezione VI</b><br>Sintesi delle principali clausole del contratto quadro con il cliente  | <b>pag. 34</b> |
| <b>7.</b> | <b>Sezione VII</b><br>Informazioni sui costi ed oneri   | <b>pag. 45</b> |
| <b>8.</b> | <b>Sezione VIII</b><br>Strategia di esecuzione degli ordini della banca   | <b>pag. 46</b> |



## 1. SEZIONE I

### INFORMAZIONI SULLA BANCA E SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO DA QUESTA OFFERTI

#### 1.1 DATI SOCIETARI DELLA BANCA

Denominazione Sociale: BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A. Sede Legale: Piazza del Gesù 49 – 00186 Roma

Web site: [www.bancafinnat.it](http://www.bancafinnat.it)

Altri recapiti: telefono +39.06.69933.1 fax +39.06.6784950 email: [banca@finnat.it](mailto:banca@finnat.it) PEC: [banca.finnat@pec.finnat.it](mailto:banca.finnat@pec.finnat.it)

Codice ABI: 03087

Numero d'iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia ([www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)): 5369

Gruppo Bancario di appartenenza: Gruppo Banca Finnat Euramerica

Numero e data d'iscrizione nel Registro degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi tenuto da IVASS: 09/05/2008 N.

D000258444 - Sezione D

Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese: 001682200690 Capitale Sociale: Euro 72.576.000,00 i.v.

#### 1.2 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE TRA CLIENTE E BANCA

Il Cliente può comunicare con la Banca nella lingua italiana e inglese. La Banca comunica con la propria Clientela in lingua italiana.

La Banca comunica con il Cliente utilizzando i recapiti dal medesimo indicati al momento dell'apertura del rapporto, ovvero con successive comunicazioni.

Posto che le comunicazioni tra la Banca e il Cliente, in relazione alla prestazione dei singoli servizi di investimento, avvengono secondo le modalità disciplinate nei relativi contratti, di seguito si riportano le informazioni che in generale attengono tale aspetto.

In particolare, per la divulgazione delle informazioni e delle comunicazioni destinate alla Clientela la Banca può utilizzare strumenti alternativi a quello cartaceo, ivi inclusa la posta elettronica e Internet, a condizione che il Cliente, in sede di sottoscrizione del contratto in materia di servizi di investimento, presti il consenso a ricevere dette informazioni/comunicazioni con simili modalità e che queste possano ritenersi per lui appropriate. A quest'ultimo riguardo viene considerata come appropriata la fornitura di informazioni tramite comunicazioni elettroniche per quei Clienti che abbiano indicato il proprio indirizzo e-mail al momento dell'apertura del rapporto o in un momento successivo.

Il Cliente comunica con la Banca utilizzando i recapiti indicati nella precedente Sezione I (sito internet, indirizzo di posta elettronica, PEC, numeri telefonici e di fax).

Sono inoltre a disposizione della Clientela:

- Servizio Contact Center, che può essere contattato ai seguenti recapiti e nei seguenti orari: Numero +39 06.69933474 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 20.00; mail: [crm@finnat.it](mailto:crm@finnat.it); PEC: [supporto.commerciale@pec.finnat.it](mailto:supporto.commerciale@pec.finnat.it)
- Ufficio Investitori Istituzionali, che può essere contattato ai seguenti recapiti e nei seguenti orari: Numero tel. +39 06.69933393 - Numero fax +39 06.69933435 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00; [istituzionali@finnat.it](mailto:istituzionali@finnat.it); PEC: [istituzionali@pec.finnat.it](mailto:istituzionali@pec.finnat.it)

Le disposizioni relative a prodotti assicurativi sono, invece, inviate dal Cliente alla Banca solo per iscritto.

Accedendo al sito [www.bancafinnat.it](http://www.bancafinnat.it) è possibile trovare l'indirizzo e il recapito telefonico di tutte le filiali della Banca.

Il Cliente invia alla Banca le proprie disposizioni aventi ad oggetto strumenti finanziari per iscritto o telefonicamente, nonché via Internet, previa adesione ai Servizi di Internet Banking.

Le disposizioni relative a prodotti assicurativi sono, invece, inviate dal Cliente alla Banca solo per iscritto.

I tracciati telematici dei collegamenti tramite rete Internet ovvero le registrazioni su supporto durevole dei contatti telefonici fanno piena prova delle disposizioni impartite dal Cliente. Le conversazioni telefoniche e le comunicazioni elettroniche concernenti gli ordini impartiti dai Clienti, nonché le conversazioni frontali, sono registrate su supporto durevole, archiviate dalla Banca e utilizzate ai fini e nei limiti consentiti dalla legge.

#### 1.3 RECLAMI

1. Nel caso in cui sorga una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente potrà presentare un reclamo alla Banca.

I Reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca (all'indirizzo email: "[serviziocompliance@finnat.it](mailto:serviziocompliance@finnat.it)").

In alternativa, il Cliente può inviare il reclamo all'indirizzo PEC "[banca.finnat@pec.finnat.it](mailto:banca.finnat@pec.finnat.it)"; oppure contattare il numero 06.69933616, o inviare un fax allo 06.6993588 o, infine, inviare raccomandata a/r a Banca Finnat Euramerica S.p.A., con sede in (00186) Roma, Piazza del Gesù n.49.

La Banca risponde entro 15 giornate operative ai reclami aventi ad oggetto i servizi di pagamento<sup>1</sup>, entro 30 giorni se il reclamo è relativo a operazioni e servizi bancari e finanziari, entro 45 giorni se il reclamo riguarda i prodotti assicurativi, ed entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta se il reclamo è relativo ai servizi di investimento o i prodotti di investimento assicurativi.

2. Il Cliente, in mancanza di risposta entro i termini previsti o qualora fosse comunque insoddisfatto all'esito del reclamo, prima di ricorrere al Giudice, potrà:
  - a. in caso di controversie inerenti operazioni e servizi bancari:
    - rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), sistema di risoluzione delle controversie tra banche e clienti: se i) l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data del 1 gennaio 2009; ii) nel limite di 100.000 euro se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro; iii) senza limiti di importo, in tutti gli altri casi. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it).
  - b. in caso di controversie inerenti i servizi e attività di investimento e prodotti di investimento assicurativi:
    - rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie: se i) il Cliente non rientra tra gli investitori classificati come controparti qualificate o tra i clienti professionali ai sensi del D.lgs. n. 58/98; ii) la somma richiesta all'intermediario non supera i 500.000 euro; iii) non siano pendenti altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti oggetto del ricorso; iii) sia stato preventivamente presentato un reclamo all'intermediario che ha risposto in maniera insoddisfacente oppure non ha risposto affatto nei 60 giorni successivi alla presentazione; (v) se la controversia riguarda la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi. Per sapere come rivolgersi all'ACF si può consultare il sito [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it).
  - c. in caso di controversie inerenti prodotti assicurativi:
    - rivolgersi all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Servizio Vigilanza Intermediari (IVASS). Per sapere come rivolgersi all'IVASS si può consultare il sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it).
3. In ogni caso, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e/o la Banca devono esperire, quale condizione di procedibilità, il procedimento di mediazione ricorrendo, ai sensi del Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche:
  - all'Organismo operante presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie finanziarie e societarie (ADR), iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia (cfr. [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it));
  - a qualsiasi altro Organismo iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente (D.lgs. n.28/2010 e successive modifiche).
4. Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia, alla CONSOB e all'IVASS.
5. In caso di variazione di tale normativa si applicheranno le disposizioni all'epoca vigente.

#### 1.4 SERVIZI DI INVESTIMENTO OFFERTI

La Banca è stata autorizzata dalla Banca d'Italia allo svolgimento dei servizi di investimento di seguito brevemente descritti.

##### 1.4.1 ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI E NEGOZIAZIONE IN CONTO PROPRIO

È il servizio attraverso il quale la Banca, ricevuti gli ordini dei Clienti di acquisto o di vendita di strumenti finanziari, provvede all'esecuzione presso sedi di esecuzione come ad esempio i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione o avvalendosi di altri intermediari o in contropartita con la Banca medesima, secondo le modalità riportate nella Sezione VIII "Strategia di esecuzione degli ordini della Banca su strumenti finanziari".

##### 1.4.2 COLLOCAMENTO E DISTRIBUZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI E PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVO

Il servizio consiste nella offerta ai Clienti di strumenti finanziari su incarico del soggetto emittente o del responsabile del collocamento e nel rispetto delle istruzioni da questi formulate; per l'adesione all'offerta i Clienti devono sottoscrivere la specifica modulistica predisposta dall'emittente o dal responsabile del collocamento medesimi.

Il collocamento di prodotti di investimento assicurativi è assistito da consulenza.

<sup>1</sup> In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro quando il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

#### 1.4.3 GESTIONE INDIVIDUALE DI PORTAFOGLI

Il servizio consiste nella gestione su base individuale e discrezionale del patrimonio conferito dal Cliente, tramite investimenti in strumenti finanziari disposti dalla Banca nel rispetto dei criteri e limiti stabiliti nella linea di gestione prescelta dal Cliente medesimo.

In particolare, la Banca:

- individua, per ciascuna linea di gestione offerta, gli obiettivi di investimento (ad es.: conservazione del capitale, moderato incremento del patrimonio) e il livello di rischio entro il quale il gestore può esercitare la sua discrezionalità (basso, medio, medio-alto, alto);
- investe il patrimonio dei Clienti secondo i criteri e nei limiti previsti per ciascuna linea di gestione offerta, eseguendo operazioni di compravendita a pronti e a termine, sottoscrizioni e rimborsi di quote di OICR, pronti contro termine, compravendite di contratti di opzione. Oggetto di tali operazioni sono gli strumenti finanziari, come definiti dalle disposizioni del Testo Unico della Finanza o TUF (valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di OICR, strumenti finanziari derivati);
- effettua quotidianamente la valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del Cliente, secondo criteri prestabiliti con riferimento alle diverse tipologie di strumenti finanziari specificate nel pertinente contratto di gestione individuale di portafogli;
- individua un parametro oggettivo di riferimento (“benchmark”) coerente con i rischi propri di ciascuna linea di gestione offerta, al quale commisurare i risultati della gestione; tale parametro è costruito facendo riferimento a indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo.

La Banca può delegare a terzi alcune fasi dell'esecuzione dell'incarico di gestione ricevuto dai Clienti, previa comunicazione ai Clienti. In tal caso la comunicazione riporta i dettagli della delega conferita.

#### 1.4.4 CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Il servizio di consulenza in materia di investimenti consiste nel fornire al Cliente, su iniziativa della Banca o su richiesta dello stesso, raccomandazioni personalizzate di investimento, sulla base delle caratteristiche del Cliente medesimo. Per lo svolgimento di tale servizio, la Banca si avvale di personale specificatamente preposto (consulenti finanziari) che interagisce con i Clienti sia di persona sia telefonicamente. **Il servizio di consulenza non è erogato tramite contact center.**

In particolare la Banca:

1. presta il servizio su base non indipendente. Ciò significa che quando elabora le raccomandazioni, queste possono avere ad oggetto strumenti finanziari emessi: i) dalla Banca; ii) da soggetti terzi con i quali la Banca ha stretti legami; iii) da altri emittenti con i quali la Banca ha stipulato contratti di collocamento/distribuzione;
2. presta il servizio tramite personale specificatamente preposto: consulenti finanziari, consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, agenti;
3. designa per ogni Cliente apposito Consulente che lo assiste nella pianificazione dei propri investimenti;
4. consiglia al Cliente le operazioni per esso adeguate sulla base delle informazioni acquisite tramite il questionario;
5. raccomanda solo strumenti presenti nel catalogo prodotti della Banca il quale è costituito da una ampia selezione delle seguenti tipologie di strumenti finanziari: Monetario Euro; Obbligazionario Euro; Obbligazionario extra Euro; Obbligazioni convertibili; Azionario Euro; Azionario extra Euro; Warrant, Covered warrant; Certificati aventi come sottostanti gli strumenti finanziari di cui sopra o indici ad essi correlati; OICR di investimento, ivi inclusi quelli a gestione passiva sugli strumenti di cui in precedenza; Fondi di private equity; OICR su commodity; OICR caratterizzati da strategie alternative;
6. tiene conto delle indicazioni fornite dall'emittente degli strumenti finanziari circa le caratteristiche dei Clienti per i quali tali strumenti sono stati realizzati e verifica se detti strumenti siano compatibili con uno dei target di Clientela identificati dalla Banca (target market);
7. fornisce al Cliente informazioni sui rischi associati agli investimenti relativi agli strumenti finanziari o a determinate strategie di investimento e indicazioni se gli strumenti sono destinati a Clienti al dettaglio o professionali;
8. fornisce al Cliente informazioni su costi e oneri (compresi gli incentivi) sia in forma aggregata sia analitica, se il Cliente lo richiede;
9. fornisce apposito report di consulenza per ogni raccomandazione fornita, specificando le motivazioni dell'adeguatezza dell'operazione consigliata;
10. fornisce periodicamente la valutazione di adeguatezza delle raccomandazioni fornite;
11. analizza annualmente il Portafoglio del singolo Cliente tenendo presenti l'allocazione delle risorse dello stesso e le tipologie di investimenti e pianifica, per ciascuna tipologia di investimento, l'allocazione considerata ottimale del portafoglio sui singoli strumenti finanziari;
12. può usufruire, a supporto della propria attività, dell'ausilio di elaborati e studi propri e/o di terzi specializzati.

#### **1.4.5 CONSULENZA SU PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI**

Il servizio di consulenza su prodotti di investimento assicurativi consiste nel fornire al Cliente, di raccomandazioni personalizzate su sua richiesta o iniziativa della Banca, su uno o più contratti di assicurazione relativi a prodotti di investimento assicurativi.

Per lo svolgimento di tale servizio, la Banca si avvale di personale specificatamente preposto iscritto nella Sezione E del Registro IVASS (consulenti assicurativi).

**Il servizio di consulenza non è erogato tramite contact center.**

In particolare la Banca:

1. presta il servizio su base non indipendente. Ciò significa che quando elabora le raccomandazioni, queste possono avere ad oggetto prodotti emessi da altri emittenti con i quali la Banca ha stipulato contratti di collocamento/distribuzione;
2. offre un servizio basato su un'analisi non imparziale in quanto la Banca non fonda tale consulenza sull'analisi di un numero sufficiente di contratti e di fornitori disponibili sul mercato.
3. presta il servizio tramite personale specificatamente preposto (consulenti assicurativi abilitati anche all'offerta fuori sede);
4. consiglia al Cliente le operazioni per esso adeguate sulla base delle informazioni acquisite tramite il questionario;
5. raccomanda solo prodotti di investimento assicurativi presenti nel catalogo prodotti della Banca il quale è costituito da prodotti di investimento assicurativi, appartenenti alle seguenti tipologie: Ramo I, Ramo III e Multiramo;
6. tiene conto delle indicazioni fornite dall'emittente i prodotti di investimento assicurativi circa le caratteristiche dei Clienti per i quali tali prodotti sono stati realizzati e verifica se detti prodotti siano compatibili con uno dei target di Clientela identificati dalla Banca (target market);
7. fornisce al Cliente informazioni sui rischi associati agli investimenti relativi ai prodotti di investimento assicurativi;
8. fornisce al Cliente informazioni su costi e oneri (compresi gli incentivi) sia in forma aggregata sia analitica, se il Cliente lo richiede;
9. fornisce apposito report di consulenza per ogni raccomandazione fornita, specificando le motivazioni dell'adeguatezza dell'operazione consigliata;
10. fornisce periodicamente la valutazione di adeguatezza delle raccomandazioni fornite.

#### **1.4.6 SERVIZI ACCESSORI**

I servizi accessori sono servizi offerti in connessione alla prestazione dei servizi d'investimento sopra indicati; in particolare intendendosi le attività di:

1. concessione di credito agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a uno o più strumenti finanziari;
2. custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei Clienti;
3. intermediazione in cambi collegata alla prestazione di servizi d'investimento in valuta;
4. ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazioni generali riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari;
5. consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese.

I servizi sopra indicati possono essere offerti dalla Banca anche fuori sede, per il tramite di Agenti e Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede registrati in Italia nell'albo di cui all'articolo 31 comma 4 del D.Lgs 58 del 24/2/1998 ("Testo Unico della Finanza") e, riguardo i prodotti assicurativi, per il tramite di Consulenti abilitati all'offerta fuori sede - iscritti nella Sezione E del Registro IVASS .

#### **1.5 DOCUMENTAZIONE FORNITA ALL'INVESTITORE E RENDICONTO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA**

Nella prestazione dei servizi di investimento, la Banca fornisce prontamente al Cliente i pertinenti rendiconti.

In particolare la Banca:

- nella prestazione dei servizi di esecuzione ordini e collocamento, fornisce al Cliente, per ogni operazione eseguita, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione o a quello in cui si è ricevuta conferma dell'esecuzione dell'ordine trasmesso, la nota contenente le informazioni richieste dalla normativa per tempo vigente. Quanto precede non si applica quando la conferma contenga le stesse informazioni di un'altra conferma che deve essere prontamente inviata al Cliente da un diverso soggetto (ordini relativi a quote o azioni di OICR per i quali le informazioni sono fornite direttamente dalle SGR e dalle SICAV o operazioni relative a prodotti assicurativi per le quali le informazioni sono fornite direttamente dalle Compagnie di assicurazione, secondo le periodicità previste dalla normativa e dai regolamenti adottati dalle società stesse o dalle norme contrattuali previste per tali prodotti); nel caso di operazioni che possano determinare per il Cliente passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, comunica al Cliente eventuali perdite che superino la soglia prevista dalla normativa entro la fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo;



- nella prestazione del servizio di gestione individuale di portafogli, fornisce al Cliente il rendiconto con cadenza trimestrale (al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre e al 31 dicembre di ogni anno), e comunque secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa per tempo vigente; quando il contratto autorizza un portafoglio caratterizzato da effetto leva, il rendiconto periodico è fornito una volta al mese. Inoltre, informa il Cliente qualora il patrimonio affidato nell'ambito di una linea di gestione si sia ridotto in misura pari o superiore alla soglia prevista dalla normativa, entro il giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo;
- nella prestazione del servizio di consulenza:
  - in occasione della pianificazione degli investimenti, elabora a beneficio del Cliente e consegna a quest'ultimo il documento denominato Piano degli Investimenti, con analisi e valutazioni su: i) composizione del portafoglio del Cliente; ii) principali indicatori di rischio; iii) interventi considerati opportuni per rendere il portafoglio del Cliente adeguato alle sue esigenze e coerente con quello consigliato dalla Banca;
  - in occasione delle raccomandazioni, fornisce al Cliente il cd. Report di consulenza con le motivazioni per cui una raccomandazione risulta o meno adeguata per il Cliente ed in particolare la descrizione della consulenza prestata e il modo in cui la raccomandazione fornita sia idonea o meno per il Cliente, inclusa una spiegazione di come essa risponda o meno agli obiettivi e alle circostanze personali dello stesso, in riferimento a: i) durata dell'investimento richiesta, ii) conoscenza ed esperienza del Cliente e iii) propensione al rischio e capacità di sostenere perdite;
  - in occasione della valutazione annuale dell'adeguatezza delle raccomandazioni fornite, invia al Cliente il rendiconto contenente le seguenti informazioni: i) frequenza e portata della valutazione periodica di adeguatezza e, laddove pertinente, le condizioni che la determinano; ii) misura in cui le informazioni precedentemente raccolte sono sottoposte a rivalutazione; iii) modo in cui la raccomandazione aggiornata è comunicata al Cliente;
- nella prestazione del servizio di consulenza su prodotti di investimento assicurativi:
  - in occasione delle raccomandazioni, fornisce al Cliente il cd. Report di consulenza con le motivazioni per cui una raccomandazione risulta o meno adeguata per il Cliente ed in particolare la descrizione della consulenza prestata e il modo in cui la raccomandazione fornita sia idonea o meno per il Cliente, inclusa una spiegazione di come essa risponda o meno agli obiettivi e alle circostanze personali dello stesso, in riferimento a: i) durata dell'investimento richiesta, ii) conoscenza ed esperienza del Cliente e iii) propensione al rischio e capacità di sostenere perdite;
  - annualmente invia al Cliente il rendiconto circa l'adeguatezza delle raccomandazioni fornite che contiene una dichiarazione aggiornata che spiega in che modo il prodotto di investimento assicurativo corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente stesso;
- nella prestazione del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari invia al Cliente, con periodicità trimestrale, un rendiconto contenente le informazioni concernenti gli strumenti finanziari detenuti dalla Banca per conto del Cliente.

Infine, nella prestazione dei servizi di investimento e dei servizi accessori, la Banca invia al Cliente specifiche informative su costi e oneri, compresi eventuali incentivi, corrisposti o ricevuti come meglio precisato nella Sezione VII del presente Documento.

## 2. SEZIONE II

### INFORMAZIONI SULLA POLITICA IN MATERIA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE E INCENTIVI

#### 2.1 CONFLITTI DI INTERESSE

La Banca si è dotata di una politica di gestione dei conflitti di interesse che potrebbero insorgere al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi tra i Clienti e la Banca stessa, inclusi i dirigenti, dipendenti, agenti collegati, persone direttamente o indirettamente a questi connesse (c.d. "soggetti rilevanti"). Tale politica è modulata sulle dimensioni e organizzazione della Banca e tiene conto anche dei conflitti di interesse connessi alle caratteristiche del Gruppo di appartenenza.

In particolare la Banca ha:

- individuato, con riferimento ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa incidere negativamente sugli interessi di uno o più Clienti;
- definito ogni idonea misura per identificare e prevenire o gestire tali conflitti di interesse;
- stabilito un idoneo sistema di registrazione dei conflitti di interessi.

Si riepilogano di seguito, per ciascuno dei punti sopra indicati, le principali attività ed interventi posti in essere.

Ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse, sono state considerate le situazioni di conflitto esistenti (o potenzialmente esistenti) tra la Banca ed un Cliente ovvero tra gli interessi di due o più Clienti.

Per ciascuna di tali categorie sono state, quindi, distintamente esaminate e valutate le tipologie di interessi riconducibili alla Banca al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento e accessorio.

Al fine di identificare, prevenire o gestire i conflitti di interesse, sono stati adottati presidi per non ledere gli interessi dei Clienti. Tali presidi consistono in dispositivi permanenti di controllo; separatezza ed indipendenza funzionale; barriere informative; controlli ex ante e controlli ex post; processi e registri.

Più in dettaglio la Banca, in relazione alle fattispecie di conflitto individuate, stabilisce all'interno di apposito documento le regole per selezionare i presidi da adottare sulla base di una scala di misurazione dei conflitti in funzione della gravità.

Per i conflitti sui quali non vi è ragionevole certezza che le misure organizzative evitino pregiudizio agli interessi dei Clienti, fornisce a questi ultimi informativa sintetica di tali conflitti prima della stipula del contratto o alla prima occasione utile in caso di suo aggiornamento, secondo quanto previsto dalla normativa.

A seguito dell'individuazione delle situazioni di conflitto, la Banca mantiene ed aggiorna tempestivamente il registro delle situazioni di conflitto.

Si sottolinea che i Clienti possono richiedere alla Banca maggiori dettagli sulla politica adottata per la gestione dei conflitti di interesse, secondo quanto previsto dalla normativa.

#### 2.2 INCENTIVI

Nella prestazione dei servizi e attività di investimento o accessori, la Banca può versare a terzi o percepire da terzi, o da chi agisce per conto di questi: compensi, commissioni, prestazioni non monetarie (c.d. incentivi), a condizione che questi ultimi:

- a. siano compatibili con l'obbligo di servire al meglio gli interessi dei Clienti;
- b. siano volti ad accrescere la qualità dei servizi prestati dalla Banca ai Clienti.

In relazione a quanto sopra, la Banca:

- individua gli incentivi ammessi e quelli vietati, formalizzando le motivazioni alla base dell'ammissibilità;
- comunica chiaramente ai Clienti, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o del servizio accessorio, la natura e l'importo dei pagamenti o dei benefici o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo.

A questo fine la Banca conserva le prove che i compensi monetari o i benefici non monetari, pagati o ricevuti dalla Banca, sono concepiti per migliorare la qualità del servizio pertinente fornito al Cliente, attraverso un registro nel quale sono annotati: i) i compensi monetari e i benefici non monetari che l'impresa di investimento riceve da terzi in relazione alla prestazione di servizi di investimento o accessori; ii) il modo in cui gli incentivi versati o percepiti migliorino la qualità dei servizi prestati ai Clienti interessati; iii) le misure adottate al fine di non pregiudicare il dovere dell'impresa di agire in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei Clienti.

Nell'informativa ai Clienti i benefici non monetari minori possono essere descritti in modo generico, quelli di altra natura sono invece quantificati e indicati separatamente.

Se l'importo dei pagamenti o benefici da ricevere o pagare non sono quantificabili ex ante, al Cliente deve essere comunicato il metodo di calcolo. Successivamente la Banca fornisce le informazioni sull'importo esatto del pagamento o beneficio ricevuto o pagato.

Nel caso di incentivi ricevuti in maniera continuativa relativi a servizi d'investimento prestati ai Clienti interessati, la Banca fornisce ai Clienti su base individuale, almeno annualmente, le informazioni circa l'importo effettivo dei pagamenti o benefici ricevuti o pagati.

Di seguito in sintesi sono riportati per servizio di investimento, le modalità con le quali la Banca accresce la qualità dei servizi prestati ai Clienti.

**Consulenza non indipendente su strumenti finanziari.** La percezione di incentivi remunera le attività di: a) prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti; b) accesso ad una ampia gamma di strumenti finanziari adeguati, tra cui un numero appropriato di strumenti di fornitori terzi di prodotti che non hanno legami stretti con la banca; c) valutazione circa il persistere dell'adeguatezza degli strumenti finanziari in cui il Cliente ha investito.

**Gestione individuale di portafogli.** Nella prestazione del presente servizio la Banca non percepisce incentivi né di natura monetaria né non monetaria. Sono considerati ammissibili i seguenti benefici non monetari di minore entità: informazioni o documentazione relativa ad uno strumento finanziario o a un servizio di investimento di natura generica; partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi; ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione.

**Collocamento di prodotti finanziari, senza consulenza.** La percezione di incentivi remunera le attività con le quali la Banca fornisce al Cliente: l'accesso, a un prezzo competitivo, ad una ampia gamma di strumenti finanziari, compreso un numero adeguato di strumenti di fornitori terzi di prodotti che non hanno legami stretti con la Banca stessa, e la fornitura di strumenti a valore aggiunto che assistono il Cliente nell'adozione delle decisioni di investimento.

**Consulenza non indipendente e non imparziale su prodotti di investimento assicurativi:** La percezione di incentivi remunera le attività di: a) prestazione di consulenza non indipendente in materia di prodotti di investimento assicurativi; b) valutazione circa il persistere dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi in cui il Cliente ha investito.

### 3. SEZIONE III

#### INFORMAZIONI SULLA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DETENUTE PER CONTO DELLA CLIENTELA

##### 3.1 MISURE DI TUTELA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA

La Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari e del denaro dei Clienti. Tali evidenze sono relative a ciascun Cliente e sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun Cliente. Le scritture relative ai titoli sono regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto prodotti dal sub-depositario indicato. La Banca comunica al Cliente gli estremi identificativi dei depositari abilitati di cui si avvale nonché le eventuali variazioni mediante apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita al Cliente.

##### 3.2 DEPOSITO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DEI CLIENTI PRESSO TERZI

Nell'ambito delle disposizioni relative al servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari la Banca è espressamente autorizzata dal Cliente a sub-depositare gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato italiani o esteri, nonché presso altri depositari abilitati. La Banca comunica al Cliente gli estremi identificativi dei depositari abilitati di cui si avvale nonché le eventuali variazioni con apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione del deposito di custodia e amministrazione titoli.

Nel caso di insolvenza del sub-depositario, la possibilità per il Cliente di rientrare in possesso dei propri strumenti finanziari depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il sub-depositario nonché dagli orientamenti degli organi ai quali, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto insolvente.

Relativamente ai titoli sub-depositati la Banca rimane comunque responsabile nei confronti del Cliente.

##### 3.3 DEPOSITO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI IN CONTI OMNIBUS

Il sub-deposito degli strumenti finanziari dei Clienti presso i depositari abilitati può essere effettuato utilizzando dei conti omnibus intestati alla Banca (con l'indicazione che si tratta di beni di terzi) in cui vengono immessi strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di Clienti.

In questo caso, il Cliente corre il rischio che la Banca possa utilizzare impropriamente anche a favore di altri Clienti gli strumenti finanziari di sua proprietà. In proposito, si evidenzia che, nel caso di assoggettamento della Banca alla liquidazione coatta amministrativa, ove la Banca non abbia rispettato l'obbligo di mantenere separati gli strumenti finanziari di pertinenza di ciascun Cliente, quest'ultimo potrebbe vedere leso il diritto di ottenere dagli organi della liquidazione coatta amministrativa la restituzione degli strumenti finanziari di loro proprietà.

Tuttavia, si evidenzia che in base alla normativa vigente gli intermediari devono assicurare la separatezza tra gli strumenti finanziari di proprietà di ciascun Cliente, imponendo, tra l'altro, l'adozione di misure di controllo interno volte ad assicurare il rispetto del predetto principio.

##### 3.4 UTILIZZO DI SUBDEPOSITARI SOGGETTI AD UN ORDINAMENTO GIURIDICO EXTRA-COMUNITARIO

La Banca può utilizzare sub-depositari insediati anche in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

In questi casi, la normativa vigente impone alla Banca di selezionare un depositario regolamentato e vigilato. Se il Paese terzo non prevede forme di vigilanza per i soggetti che svolgono tale attività, la Banca può avvalersi di soggetti insediati in tali Stati solo se la natura degli strumenti finanziari ovvero dei servizi o attività di investimento connessi agli stessi impone che essi siano depositati presso un determinato soggetto.

Nel caso di sub-deposito presso soggetti insediati in Paesi non appartenenti all'Unione Europea, e, in particolare, in Paesi caratterizzati da situazioni di instabilità politico-istituzionale, i diritti dei Clienti, ivi incluso il godimento in qualsiasi forma degli strumenti finanziari di loro proprietà, potrebbero essere assoggettati a restrizioni derivanti da provvedimenti delle Autorità locali.

##### 3.5 GRAVAMI ESISTENTI SUI BENI DEI CLIENTI

La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito – anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale – già in essere o che dovesse sorgere verso il Cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria. Il diritto di pegno e di ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca o comunque non superiori a due volte il predetto credito. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire ogni altro credito in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la stessa persona.

La Banca, esclusivamente per i Clienti diversi dai consumatori, al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 cod. civ., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria od economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato, ha il diritto di valersi della compensazione, ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili.

### **3.6 UTILIZZO DA PARTE DELLA BANCA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DEI CLIENTI**

Il Cliente può – con specifica pattuizione – autorizzare la Banca a utilizzare gli strumenti finanziari di sua pertinenza nell'interesse proprio o di terzi. Gli obblighi e le responsabilità, che l'utilizzo di questi strumenti comporta, sono disciplinati dalle clausole contenute nei contratti, rispettivamente di prestito titoli, pronti contro termine e riporto, che saranno stipulati tra le Parti. In particolare, si segnala che il Cliente, attivando il servizio di prestito titoli, ottiene un rendimento dal semplice deposito dei suoi strumenti finanziari nei conti amministrati in essere presso la Banca. Infatti, accedendo a tale servizio, il Cliente autorizza la Banca a prendere in prestito i titoli di sua proprietà ottenendo, in relazione a ciascuna operazione di prestito effettivamente eseguita dalla Banca, una remunerazione commisurata al controvalore dei titoli prestati, fermi restando tutti gli altri diritti (escluso il diritto di voto) connessi con la titolarità dei titoli, inclusa la possibilità di venderli in qualsiasi momento. I rischi del servizio sono da porre in relazione al trasferimento di proprietà dei titoli del Cliente alla Banca o a un terzo (nel caso di trasferimento dei titoli a un terzo la Banca garantisce comunque il buon fine dell'operazione).

Ne consegue che il rischio di credito è limitato alla sola ipotesi di default della Banca. Infatti, la Banca:

- assume in proprio l'obbligazione di restituire al Cliente i titoli oggetto delle singole operazioni di prestito alle date di scadenza, quando assume la veste di mutuatario; ovvero
- garantisce al Cliente il buon fine delle singole operazioni di prestito, vale a dire la restituzione dei titoli alla scadenza di ciascuna operazione, quando la Banca intermedia le singole operazioni di prestito e la veste di mutuatario è assunta da un altro soggetto.

Inoltre, l'adesione al servizio non comporta un maggiore esposizione del Cliente al rischio di mercato. Infatti, il servizio non pone alcun vincolo all'operatività del Cliente, che può disporre in ogni momento dei propri titoli.

Il Cliente può esercitare il diritto alla restituzione dei titoli dati a prestito con il semplice conferimento alla Banca di un ordine di vendita dei titoli stessi.

### **3.7 SISTEMI DI INDENNIZZO O GARANZIA DEGLI INVESTITORI**

La Banca aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62 del decreto legislativo 23 luglio 1996 n. 415, quale sistema di indennizzo a tutela dei crediti vantati dagli investitori nei confronti della Banca per i servizi di investimento ed accessori in caso di procedure concorsuali a carico della Banca medesima; in sintesi il Fondo indennizza gli investitori per i crediti rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento, che siano stati riconosciuti in via definitiva dagli organi della procedura concorsuale, subordinatamente ai limiti ed alle condizioni previsti dal regolamento operativo del fondo, disponibile sul sito [www.fondonazionaledigaranzia.it](http://www.fondonazionaledigaranzia.it).

Al fine di ottenere l'indennizzo, il Cliente, i cui crediti siano stati ammessi allo stato passivo, devono presentare apposita istanza al Fondo, a mezzo raccomandata a r., allegando la documentazione necessaria ai sensi di legge (D.M. 14 novembre 1997, n. 485 e successive modifiche e integrazioni).

La Banca, in quanto autorizzata all'esercizio dell'attività Bancaria, aderisce obbligatoriamente anche al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1996 n. 659, quale sistema che concorre al pagamento dei depositi bancari e delle altre attività assimilabili, in caso di liquidazione coatta amministrativa.

## 4. SEZIONE IV

### INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI E PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI (“I PRODOTTI”)

#### 4.1 PREMESSA

Di seguito sono descritti in modo sintetico e, per quanto possibile semplice, i seguenti aspetti:

- i. concetto di rischio/ rendimento di un prodotto
- ii. definizione di mercato regolamentato e non regolamentato
- iii. tipologie di prodotti maggiormente trattati dalla Banca
- iv. principali rischi afferenti le tipologie di tali prodotti.

Obiettivo di tale informativa è aiutare il Cliente a comprendere la natura, le caratteristiche ed i rischi delle tipologie specifiche di prodotti (e non dei singoli strumenti) al fine di assumere decisioni di investimento consapevoli.

I prodotti, in considerazione delle loro molteplici caratteristiche, possono essere raggruppati in diverse tipologie. Ad esempio, uno strumento finanziario è diverso dall'altro per la sua natura (ad esempio azione, obbligazione, derivato), per la natura dell'emittente (ad esempio pubblico o privato), per la presenza o meno di un rating dell'emittente (ossia una scala che ne misura l'affidabilità), per la valuta in cui è espresso (ad esempio euro, dollaro, yen), per la quotazione o meno sul mercato, per la quotazione su un mercato dell'Unione Europea o su altro mercato, per il tipo di rendimento (ad esempio capital gain, dividendo, cedola), per il tipo degli interessi riconosciuti (a tasso fisso, a tasso variabile, combinazioni di entrambi). I prodotti di investimento assicurativi si distinguono invece in “Rami” come spiegato di seguito, più parametri vengono individuati, più numerose saranno le tipologie; tuttavia, a fronte di un maggior dettaglio per ciascuna tipologia, più complesso diviene, per il Cliente, comprenderne le differenze ed apprezzarne i rischi.

Si è quindi deciso di non eccedere nei dettagli, nella convinzione di rendere maggiormente comprensibile la lettura. Ciò nonostante è necessario avvertire che la lettura delle informazioni contenute in questo documento può comunque non consentire l'effettiva comprensione della natura e dei rischi dei prodotti.

Sotto questo profilo, prima di effettuare un investimento, l'intermediario deve rendere noto al Cliente se l'investimento, a seconda del servizio prestato, sia o meno appropriato/adequato, in funzione della situazione patrimoniale, degli obiettivi di investimento e dell'esperienza e della conoscenza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

Si rammenta, infine, che l'autorità di vigilanza in materia, la CONSOB, chiede di prestare particolare attenzione ai seguenti strumenti finanziari:

- **PRODOTTO ILLIQUIDO:** prodotto che per essere venduto rapidamente può subire significative riduzioni di prezzo rispetto alla quotazione precedente. Generalmente è un prodotto non negoziato su mercati regolamentati o su altre sedi di negoziazione (es. Multilateral trading facility).
- **PRODOTTO COMPLESSO:** prodotto che richiede ai Clienti significativa competenza e conoscenza in materia finanziaria al fine di comprenderne le caratteristiche ed assumere consapevoli decisioni di investimento. A tale tipologia di prodotti e alle scelte effettuate dalla Banca è dedicato il successivo paragrafo 4.5.
- **STRUMENTO FINANZIARIO SOGGETTO A “BAIL-IN”:** in generale azioni e obbligazioni non garantite emesse da banche che, qualora sia avviata una procedura di “salvataggio interno” (cd. bail-in) dell'emittente da parte delle autorità preposte, potrebbero essere ridotte o azzerate e gli interessi, laddove dovuti, potrebbero non essere pagati, secondo quanto previsto dalla Direttiva 2014/59/UE (cd. “Bank Recovery and Resolution Directive” o “BRRD”). A tale tipologia di strumenti è dedicato il successivo paragrafo 4.6.

#### **CONCETTO DI RISCHIO/ RENDIMENTO DI UN PRODOTTO**

Prima di esporre le caratteristiche ed i rischi tipici di ciascuna tipologia di prodotto, si espone di seguito il concetto di rischio/ rendimento, comune a tutte le tipologie.

In qualsiasi mercato la merce ha un prezzo. Questo vale anche per il mercato degli strumenti finanziari e prodotti di investimento assicurativi. Semplificando al massimo, possiamo affermare che:

- la merce scambiata è il denaro rappresentato dal prodotto;
- le controparti del mercato sono due: chi, emettendo un prodotto, chiede soldi impegnandosi a restituirlo maggiorato di un rendimento; chi ha soldi da investire e li presta a patto di ricevere nel tempo, oltre al capitale investito, un rendimento (dividendi, cedole, crescita del valore del prodotto).

Nello scambio però, chi rischia è chi investe soldi. Infatti, è sempre possibile che chi ha emesso il prodotto non mantenga, in tutto o in parte, l'impegno preso. Questa possibilità costituisce il rischio del prodotto. Maggiore è tale possibilità maggiore sarà (o dovrebbe essere) il rendimento promesso dall'emittente. In altri termini: maggiore è il rendimento promesso dal prodotto maggiore è il rischio che lo caratterizza.

Occorre tuttavia essere a conoscenza di un'altra informazione fondamentale per comprendere se il rendimento offerto è espressione di particolare rischio. È necessario conoscere qual è il rendimento di prodotti per i quali è statisticamente basso il rischio che l'emittente non rispetti l'impegno preso. Il parametro più semplice è il tasso di interesse offerto sui titoli di Stato dei Paesi economicamente più affidabili. Per i titoli di questi Stati il rimborso del capitale e il pagamento può considerarsi quasi certo con probabilità vicine al 100%. Di conseguenza, a fronte del rischio quasi assente, il rendimento può essere considerato come parametro di riferimento attendibile.

Fermo quanto sopra, la realtà è molto più complessa. Tra l'emittente e l'investitore si frappongono soggetti che "intermediano" i prodotti (tipicamente le Banche e le SIM). Detti soggetti possono anche perseguire finalità diverse rispetto alla mera ricezione di un rendimento connesso al prodotto. Stessa se non maggiore complessità si riscontra poi anche nei prodotti, tra i quali ve ne sono alcuni (es. gli strumenti finanziari derivati) la cui funzione è di speculare (e all'opposto proteggersi) circa il verificarsi o meno nel futuro di determinati eventi (cambiamenti di tassi di interesse, raggiungimento di indici di Borsa; etc.).

#### 4.2 DEFINIZIONE DI MERCATO REGOLAMENTATO E NON REGOLAMENTATO

I mercati regolamentati si caratterizzano per la presenza di una precisa regolamentazione stabilita dalle società che gestiscono tali mercati, sulla base di requisiti minimi imposti per legge. I mercati regolamentati hanno l'obbligo di determinare tra l'altro (e rendere conosciuti affinché possano essere valutati da chi abbia interesse):

- i requisiti di accesso degli operatori che possono negoziare sul mercato;
- gli obblighi informativi sulle quotazioni offerte e sui prezzi conclusi;
- il meccanismo di definizione del prezzo, le modalità di negoziazione e le procedure di liquidazione degli scambi.

Questi elementi sono molto importanti per comprendere come viene fissato il prezzo del titolo.

Detti mercati si distinguono da quelli non regolamentati per la presenza di un'organizzazione e di un'autorità pubblica che esercita il controllo sul corretto operare del mercato, per salvaguardare gli investitori sotto il profilo soprattutto:

- i) della capacità prospettica dell'emittente che chiede la quotazione di generare dividendi da distribuire agli azionisti;
- ii) della trasparenza ed efficienza delle negoziazioni;
- iii) della solvibilità degli intermediari.

Tali caratteristiche fanno sì che per gli strumenti negoziati sui mercati regolamentati siano a disposizione del pubblico maggiori informazioni su emittenti e loro strumenti quotati rispetto a quelle messe a disposizione dai mercati non regolamentati.

La CONSOB (autorità vigilanza nazionale) iscrive i mercati regolamentati italiani in apposito elenco; ESMA (autorità di vigilanza europea) tiene invece l'elenco dei mercati regolamentati riconosciuti ai sensi dell'ordinamento comunitario (c.d. mercati comunitari).

I mercati non regolamentati si caratterizzano, invece, per la mancanza di regolamentazione o per la minore regolamentazione circa gli operatori ammessi al mercato, gli strumenti trattati, gli obblighi informativi ai quali sono sottoposti i soggetti operanti, il meccanismo di definizione del prezzo, le modalità di negoziazione e le procedure di liquidazione degli scambi.

Di conseguenza, rispetto ai mercati regolamentati, le informazioni a disposizione dei semplici investitori sono poche e non necessariamente aggiornate. Diventa quindi difficile assumere decisioni di investimento consapevoli.

Di solito, i mercati non regolamentati sono riservati ad operatori specializzati o ad investitori professionali.

I mercati non regolamentati, generalmente, non sono supervisionati dalle autorità di controllo.

#### 4.3 TIPOLOGIE DI PRODOTTI MAGGIORMENTE TRATTATI DALLA BANCA

La Banca mette a disposizione della propria Clientela, nell'ambito dei servizi di investimento, le seguenti tipologie di prodotti, per la cui descrizione in termini di natura e rischi si rimanda ai successivi paragrafi. Infunzione delle scelte commerciali che la Banca, tempo per tempo, si riserva di fare, alcune delle sottoelencate tipologie di prodotti potrebbero non essere disponibili.

La Banca non consente ai Clienti al dettaglio di investire in strumenti derivati soggetti ad obblighi di "marginazione" né in prodotti complessi cd. black (si rimanda per maggiori dettagli al successivo paragrafo 4.5 sui prodotti complessi).

#### 4.3.1 PARTE I – AZIONI

##### Caratteristiche dei titoli di capitale (azioni)

I titoli di capitale, tipicamente le azioni, sono titoli rappresentativi del capitale delle società per azioni, pertanto, acquistando azioni, si diviene soci della società e si partecipa per intero al rischio economico della medesima.

Il valore delle azioni può variare, a volte anche in modo consistente e repentino, in relazione alle attività ed ai risultati delle singole società oppure a causa delle condizioni generali del mercato e dell'economia.

L'investimento in titoli azionari dà diritto alla percezione di un dividendo sugli utili eventualmente conseguiti nel periodo di riferimento. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo.

In caso di fallimento della società emittente, è quasi escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire tutto o parte di quanto investito.

#### 4.3.1.1 *AZIONI DENOMINATE IN EURO NEGOZiate SU MERCATI REGOLAMENTATI*

Fattori di rischio rilevanti (per maggiori dettagli si rinvia al CAPITOLO 4.4. "Definizione dei Rischi rilevanti")

RISCHIO PREZZO  
RISCHIO EMITTENTE

#### 4.3.1.2 *AZIONI DENOMINATE IN DIVISA DIVERSA DALL'EURO NEGOZiate SU MERCATI REGOLAMENTATI*

Fattori di rischio rilevanti (per maggiori dettagli si rinvia al CAPITOLO 4.4. "Definizione dei Rischi rilevanti")

RISCHIO PREZZO  
RISCHIO EMITTENTE  
RISCHIO CAMBIO

#### 4.3.1.3 *AZIONI DENOMINATE IN EURO NEGOZiate SU MERCATI NON REGOLAMENTATI*

Fattori di rischio rilevanti (per maggiori dettagli si rinvia al CAPITOLO 4.4. "Definizione dei Rischi rilevanti")

RISCHIO PREZZO  
RISCHIO EMITTENTE  
RISCHIO LIQUIDITÀ

#### 4.3.1.4 *AZIONI DENOMINATE IN DIVISA DIVERSA DALL'EURO NEGOZiate SU MERCATI NON REGOLAMENTATI*

Fattori di rischio rilevanti (per maggiori dettagli si rinvia al CAPITOLO 4.4. "Definizione dei Rischi rilevanti")

RISCHIO PREZZO  
RISCHIO EMITTENTE  
RISCHIO LIQUIDITÀ  
RISCHIO CAMBIO

#### 4.3.2 **PARTE II – TITOLI DI DEBITO (OBBLIGAZIONI)**

##### **Caratteristiche dei titoli di debito (obbligazioni)**

Acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.

I titoli di debito si caratterizzano per:

- a. la durata prestabilita: è noto il momento nel quale il prestito verrà rimborsato;
- b. il tasso di interesse prestabilito: è noto il tasso di interesse, e/o il parametro di riferimento in base al quale verrà calcolato, che verrà periodicamente corrisposto sotto forma di cedola prima della scadenza oppure, in unica soluzione alla scadenza.

Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente corrisponde all'investitore rispetto ai tassi di interesse prevalenti sul mercato, tanto maggiore è la probabilità che la società emittente i titoli di debito possa incontrare difficoltà a pagare gli interessi o a rimborsare il capitale.



## L'interesse

Nel caso di titoli di debito, occorre considerare il concetto di interesse, inteso come remunerazione del capitale. Ad esempio, se un'obbligazione ha una cedola del 6% annuo, pagabile in rate semestrali, vuol dire che ogni 100 euro di capitale investito, il possessore del titolo incasserà 3 euro ogni sei mesi. È da tenere presente che gli interessi maturano giorno per giorno e vengono distribuiti sotto forma di cedola periodicamente, per cui, in caso di compravendita dell'obbligazione, il venditore e il compratore del titolo si dividono gli interessi maturati nel periodo di riferimento (rateo) sino al momento dell'acquisto, in proporzione al periodo di detenzione del titolo stesso.

Si distinguono titoli a tasso fisso e titoli a tasso variabile. I titoli a tasso fisso forniscono interessi fissi sotto forma di cedole periodiche (generalmente semestrali o annuali) da incassare per la durata del prestito, mentre quelli a tasso variabile forniscono interessi sotto forma di cedole periodiche (generalmente semestrali o annuali), variabili secondo un parametro di riferimento che può essere ad esempio un tasso interbancario (Euribor, Libor), il tasso di un titolo di Stato, o il tasso di una Banca Centrale, l'inflazione oppure un indice di borsa.

I titoli a tasso variabile tendono ad avere oscillazioni dei prezzi contenute, mentre i titoli a tasso fisso subiscono movimenti dei prezzi anche molto elevati.

A seconda della modalità di calcolo degli interessi avremo:

- obbligazioni a tasso fisso. Sono obbligazioni che remunerano l'investimento ad un tasso di interesse fisso stabilito prima dell'emissione;
- obbligazioni a tasso variabile. Sono obbligazioni che remunerano l'investimento ad un tasso di interesse variabile. Il tasso varia a determinate scadenze temporali seguendo i tassi di mercato. Il loro prezzo di mercato non risente, o risente in modo solo marginale, della variazione dei tassi di interesse (in quanto è la cedola ad adeguarsi alle nuove condizioni di mercato). Le obbligazioni a tasso variabile quindi subiscono il rischio di oscillazione dei tassi in maniera lieve;
- obbligazioni Zero-Coupon (o Zero-Coupon Bonds - ZCB). Sono obbligazioni senza cedola (coupon) che non pagano periodicamente gli interessi ma li corrispondono unitamente al capitale alla scadenza del titolo;
- rendite perpetue. Sono obbligazioni che corrispondono perpetuamente una cedola predefinita. Tali obbligazioni non presuppongono nessun rimborso a termine.

## La duration

È un indicatore, espresso in anni, che misura la durata finanziaria residua media di un titolo obbligazionario, intesa come il numero di anni entro i quali il possessore di un titolo obbligazionario rientra in possesso del capitale inizialmente investito. La duration varia in funzione della vita residua del titolo, del rendimento atteso, del tasso cedolare e della frequenza delle cedole.

Per i titoli obbligazionari a tasso fisso, tale indicatore viene utilizzato come misura di sensibilità del valore del titolo rispetto a variazioni dei tassi d'interesse. Normalmente una duration maggiore si accompagna ad un rischio finanziario maggiore del titolo: ciò significa che ad un movimento dei tassi di mercato si accompagna un movimento in direzione opposta del prezzo del titolo tanto più brusco quanto più alta è la duration del titolo stesso.

### 4.3.2.1 TITOLI DI STATO DENOMINATI IN EURO E IN DIVISA ESTERA, NEGOZIATI SU MERCATI REGOLAMENTATI

#### Caratteristiche dei titoli di Stato

Il titolo di Stato è un'obbligazione emessa dal Governo di uno Stato al fine di reperire fondi con i quali finanziare spese pubbliche.

I titoli di Stato generalmente forniscono un rendimento basso, essendo statisticamente basso il rischio che gli emittenti governativi non paghino gli interessi o non rimborsino il capitale. Ciò nonostante, anche in anni recenti, taluni emittenti governativi non hanno onorato i propri impegni.

Fattori di rischio rilevanti (per maggiori dettagli si rinvia al CAPITOLO 4.4. "Definizione dei Rischi rilevanti")

RISCHIO PREZZO

RISCHIO EMITTENTE

RISCHIO TASSO

RISCHIO REINVESTIMENTO

RISCHIO RIMBORSO ANTICIPATO

RISCHIO CAMBIO

RISCHIO INFLAZIONE

#### 4.3.2.2 *TITOLI DI STATO DENOMINATI IN EURO E IN DIVISA ESTERA, NEGOZIATI SU MERCATI NON REGOLAMENTATI*

##### **Caratteristiche dei titoli di Stato**

Il titolo di Stato è un'obbligazione emessa dal Governo di uno Stato al fine di reperire fondi con i quali finanziare spese pubbliche.

I titoli di Stato generalmente forniscono un rendimento basso, essendo statisticamente basso il rischio che gli emittenti governativi non paghino gli interessi o non rimborsino il capitale. Ciò nonostante, anche in anni recenti, taluni emittenti governativi non hanno onorato i propri impegni.

Fattori di rischio rilevanti (per maggiori dettagli si rinvia al CAPITOLO 4.4. "Definizione dei Rischi rilevanti")

RISCHIO PREZZO  
RISCHIO EMITTENTE  
RISCHIO LIQUIDITÀ  
RISCHIO TASSO  
RISCHIO REINVESTIMENTO  
RISCHIO RIMBORSO ANTICIPATO  
RISCHIO CAMBIO  
RISCHIO INFLAZIONE

#### 4.3.2.3 *OBBLIGAZIONI SOCIETARIE, QUOTATE SU MERCATI REGOLAMENTATI, DENOMINATE IN EURO O IN DIVISA ESTERA*

##### **Caratteristiche delle obbligazioni societarie**

Le obbligazioni societarie sono titoli di debito emessi da banche o da altre società ad esempio industriali, tessili, alimentari e di abbigliamento. Il risparmiatore che le acquista diviene creditore della società che le ha emesse. Le obbligazioni societarie forniscono un rendimento generalmente più alto rispetto a quello dei titoli di Stato, essendo più elevato il rischio che gli emittenti non onorino gli impegni presi. Una particolare tipologia di obbligazioni societarie sono le obbligazioni convertibili la cui caratteristica è quella di incorporare la facoltà di convertire, ad una scadenza prefissata, il prestito obbligazionario in azioni secondo un rapporto di cambio le cui condizioni sono predeterminate.

Fattori di rischio rilevanti (per maggiori dettagli si rinvia al CAPITOLO 4.4. "Definizione dei Rischi rilevanti")

RISCHIO PREZZO  
RISCHIO EMITTENTE  
RISCHIO TASSO  
RISCHIO REINVESTIMENTO  
RISCHIO RIMBORSO ANTICIPATO  
RISCHIO CAMBIO  
RISCHIO INFLAZIONE

#### 4.3.2.4 *OBBLIGAZIONI SOCIETARIE, NON QUOTATE SU MERCATI REGOLAMENTATI, DENOMINATE IN EURO O IN DIVISA ESTERA*

##### **Caratteristiche delle obbligazioni societarie**

Le obbligazioni societarie sono titoli di debito emessi da banche o da altre società ad esempio industriali, tessili, alimentari e di abbigliamento. Il risparmiatore che le acquista diviene creditore della società che le ha emesse. Le obbligazioni societarie forniscono un rendimento generalmente più alto rispetto a quello dei titoli di Stato, essendo più elevato il rischio che gli emittenti non onorino gli impegni presi. Una particolare tipologia di obbligazioni societarie sono le obbligazioni convertibili la cui caratteristica è quella di incorporare la facoltà di convertire, ad una scadenza prefissata, il prestito obbligazionario in azioni secondo un rapporto di cambio le cui condizioni sono predeterminate.

Fattori di rischio rilevanti (per maggiori dettagli si rinvia al CAPITOLO 4.4. "Definizione dei Rischi rilevanti")

RISCHIO PREZZO  
RISCHIO EMITTENTE  
RISCHIO LIQUIDITÀ  
RISCHIO TASSO  
RISCHIO REINVESTIMENTO  
RISCHIO RIMBORSO ANTICIPATO  
RISCHIO CAMBIO  
RISCHIO INFLAZIONE

#### 4.3.3 PARTE III - STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI E OBBLIGAZIONI STRUTTURATE

##### Caratteristiche degli strumenti finanziari derivati

I derivati sono strumenti finanziari il cui valore “deriva” dall’andamento del valore di un’attività, ovvero dal verificarsi nel futuro di un evento osservabile oggettivamente. L’attività o l’evento possono essere di qualsiasi natura o genere e costituiscono il cosiddetto sottostante del prodotto derivato.

Il valore dei prodotti derivati varia in funzione dell’andamento del sottostante, secondo una relazione, propria di ciascun derivato, rappresentata da una formula matematica. Nella maggior parte dei casi tale formula è molto complessa e richiede conoscenze matematiche di elevato livello.

È quindi necessario che l’investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che comportano. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori.

##### Sistema dei margini

Per minimizzare il rischio che coloro che hanno negoziato un contratto derivato non consegnino alla scadenza il denaro o l’attività sottostante, opera la cosiddetta Controparte Centrale del mercato (c.d. Clearing House) la quale ogni giorno obbliga gli intermediari, per conto dei Clienti, a versare (o ritirare), quando necessario, delle somme proporzionali al controvalore oggetto del contratto derivato. Queste somme vengono chiamate “margini” e si suddividono in margini iniziali, margini giornalieri di variazione, margini aggiuntivi infragiornalieri, margini di chiusura.

Margini iniziali: al momento di un acquisto o di una vendita in futures o di una vendita di opzioni, l’investitore deve versare, su apposito conto, un margine iniziale a garanzia del buon fine della transazione. Tale margine viene restituito alla chiusura della posizione. Il margine iniziale è di norma una percentuale del valore totale del contratto che può essere modificata in qualsiasi momento a seconda della volatilità del mercato.

Margini di variazione giornalieri: al termine di ogni seduta di contrattazione, la Controparte Centrale, in relazione all’andamento del mercato, accredita (o addebita) agli intermediari la differenza positiva (o negativa) tra il prezzo del contratto del giorno precedente e il prezzo di chiusura ufficialmente registrato sul mercato (margine di variazione giornaliero).

Margini aggiuntivi infragiornalieri: la Controparte Centrale ha la facoltà di richiedere dei margini aggiuntivi qualora durante la seduta le quotazioni registrassero oscillazioni elevate rispetto alla chiusura del giorno precedente; vengono calcolati in base all’esposizione complessiva dell’investitore, al netto dei margini già versati fino a quel momento. Tali margini devono essere versati esclusivamente in contante entro un breve termine contestualmente stabilito. La controparte centrale può sospendere le negoziazioni durante il periodo di richiesta.

Margini su consegna (solo per gli strumenti derivati la cui esecuzione prevede la consegna fisica del sottostante): è il margine finalizzato a garantire dal rischio delle variazioni di prezzo dei titoli da consegnare, tra l’ultimo giorno di negoziazione del contratto ed il giorno di consegna del sottostante. Tali margini vengono:

- applicati alle posizioni rimaste aperte al termine dell’ultimo giorno di negoziazione il cui schema contrattuale prevede la consegna fisica dell’attività sottostante;
- svincolati successivamente all’adempimento da parte dell’aderente degli obblighi di consegna/ritiro in fase di liquidazione.

##### L’effetto “leva”

La possibilità di effettuare un investimento di elevato ammontare impiegando poco capitale (margine iniziale) viene definito “Effetto Leva”.

L’effetto leva è presente nei strumenti finanziari derivati, dove il collegamento ad un’attività sottostante consente di impiegare una parte della somma che occorre per acquistare/vendere l’attività sottostante.

Più in particolare, per i contratti future, la leva è determinata dal rapporto tra il valore totale del contratto ed il margine versato. Più piccolo è il margine iniziale rispetto al controvalore del future, maggiore sarà l’effetto leva.

Tale effetto, a seconda dell’andamento dell’attività sottostante, potrà generare per il Cliente perdite o profitti più che proporzionali rispetto alla variazione di prezzo dell’attività sottostante.

Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la cosiddetta posizione aperta, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Con riferimento ai futures, nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell’investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l’investitore non provvede ad effettuare i versamenti aggiuntivi richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l’investitore diviene debitore di ogni altra passività prodottasi.

#### 4.3.3.1 WARRANT

##### Caratteristiche dei Warrant

I warrant sono strumenti finanziari derivati che conferiscono la facoltà di acquistare o di vendere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di azioni (dette azioni di compendio) contro versamento (o incasso) di un importo prestabilito o da stabilire, secondo criteri prefissati.

Solitamente sono emessi in connessione ad emissioni di prestiti obbligazionari o ad operazioni di aumento di capitale da parte della società emittente per rendere tali operazioni più appetibili. Qualora il regolamento di emissione preveda che possa circolare separatamente rispetto al titolo principale cui è legato, il warrant può essere negoziato autonomamente. I warrant devono essere esercitati, presentando la relativa richiesta a pena di decadenza, nei periodi previsti dai relativi regolamenti di emissione; i warrant che non fossero validamente presentati per l'esercizio entro i termini previsti, decadono da ogni diritto divenendo privi di validità ad ogni effetto.

Il prezzo del warrant sul mercato secondario (mercato in cui gli strumenti finanziari vengono trattati dopo che sono stati venduti sul mercato delle nuove acquisizioni, anche detto mercato primario) è funzione dei seguenti parametri:

- prezzo di esercizio (c.d. strike price) e quotazione dell'azione di compendio;
- periodo o periodi previsti per l'esercizio della facoltà;
- aspettative sull'andamento dei mercati ed in particolare sulla quotazione dell'azione di compendio.

Il possessore del warrant si espone al rischio di subire la perdita integrale del capitale investito. Le perdite sono tanto più elevate quanto più la quotazione delle azioni di compendio si avvicina al prezzo di esercizio, sino a giungere alla perdita totale del capitale investito qualora la quotazione dell'azione di compendio risultasse inferiore al prezzo di esercizio, nel caso di warrant per sottoscrivere o acquistare, oppure, superiore al prezzo di esercizio, nel caso di warrant per vendere. Il prezzo dei warrant varia generalmente in modo più che proporzionale rispetto alle oscillazioni del mercato e può variare in modo significativo in brevissimo tempo. Si tratta pertanto di strumenti dei quali è necessario monitorare costantemente l'andamento.

Fattori di rischio rilevanti (per maggiori dettagli si rinvia al CAPITOLO 4.4. "Definizione dei Rischi rilevanti")

RISCHIO PREZZO  
RISCHIO DERIVATI  
RISCHIO EMITTENTE  
RISCHIO CAMBIO

#### 4.3.3.2 COVERED WARRANT

##### **Caratteristiche dei covered warrant**

I covered warrant conferiscono la facoltà al portatore di acquistare (call), o di vendere (put), alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo dell'attività sottostante ad un prezzo prestabilito (strike price o prezzo di esercizio), ovvero, nel caso di strumenti per i quali è previsto il regolamento in denaro, di incassare una somma di denaro determinata come differenza tra il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante ed il prezzo di esercizio (nel caso si tratti di una call) oppure come differenza tra il prezzo di esercizio ed il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante (nel caso si tratti di una put).

Fattori di rischio rilevanti (per maggiori dettagli si rinvia al CAPITOLO 4.4. "Definizione dei Rischi rilevanti")

RISCHIO PREZZO  
RISCHIO DERIVATI  
RISCHIO EMITTENTE  
RISCHIO CAMBIO

#### 4.3.3.3 FUTURE

##### **Caratteristiche dei Future**

I future sono contratti di acquisto o di vendita di un'attività sottostante, ad una data futura, per un prezzo prestabilito, quindi il loro valore dipende (deriva, appunto) dall'andamento attuale ed atteso del suo sottostante.

Generalmente sono contratti standardizzati e negoziati su mercati regolamentati, e come tali ne sono disciplinate le caratteristiche, le scadenze, le regole di negoziazione e il valore nominale del contratto.

A seconda dell'attività sottostante il contratto future assume diverse denominazioni:

- commodity future, se è una merce,
- financial future, se è uno strumento finanziario.

Le variazioni del valore del sottostante determinano il profilo di rischio/rendimento di un future, che può essere così riassunto:

- per l'acquirente del contratto (colui che detiene la cosiddetta posizione lunga), il rischio è rappresentato dal deprezzamento del bene. In tal caso, infatti, egli sarà tenuto a comprare, ad una certa data, un'attività sottostante il cui valore di mercato è inferiore al prezzo prestabilito nel contratto. In caso di apprezzamento del sottostante, egli maturerà, invece, un guadagno, in quanto acquisterà il bene ad un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato;

- per il venditore del contratto (colui che detiene la cosiddetta posizione corta) il rischio è rappresentato dall' apprezzamento del bene. In tal caso, infatti, egli sarà tenuto a vendere, ad una certa data, un'attività sottostante ad un prezzo prestabilito nel contratto inferiore a quello che realizzerebbe sul mercato. Conseguirà, invece, un guadagno in caso di deprezzamento del sottostante, in quanto, grazie al contratto stipulato, venderà il bene ad un prezzo superiore a quello di mercato.

L'esecuzione del contratto alla scadenza può realizzarsi:

- con l'effettiva consegna del bene sottostante da parte del venditore all'acquirente, dietro pagamento del prezzo prestabilito: in questo caso si parla di consegna fisica o *physical delivery*;
- con il pagamento del differenziale in denaro tra il prezzo corrente del sottostante, al momento della scadenza, e il prezzo di consegna indicato nel contratto. Tale differenza, se positiva, sarà dovuta dal venditore all'acquirente del contratto, viceversa, se negativa si parla di consegna per differenziale o *cash settlement*.

### **Termini e condizioni contrattuali**

L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati sui quali ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il future.

In talune particolari circostanze, le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della controparte centrale (c.d. *Clearing House*) al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi, condizioni particolari di illiquidità del mercato, nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali), possono accrescere il rischio di perdite rendendo molto oneroso effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni.

Fattori di rischio rilevanti (per maggiori dettagli si rinvia al CAPITOLO 4.4. "Definizione dei Rischi rilevanti")

RISCHIO DERIVATI  
RISCHIO PREZZO  
RISCHIO EMITTENTE  
RISCHIO DI CAMBIO

#### **4.3.3.4 OPZIONI**

##### **Caratteristiche delle Opzioni**

Le opzioni sono strumenti finanziari derivati, il cui valore dipende (deriva, appunto) dall'andamento attuale ed atteso del loro sottostante. L'attività finanziaria sottostante può essere un'azione, un indice, una valuta, un titolo di Stato, un future o un qualsiasi altro strumento finanziario per cui sia possibile rilevare prezzi ufficiali.

Le opzioni attribuiscono all'acquirente il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare (in questo caso l'opzione si definisce "call") o di vendere (in questo caso l'opzione si definisce "put"), una determinata attività sottostante ad un prezzo prefissato (prezzo di esercizio o *strike price*) contro il pagamento di una somma (premio). Nel caso in cui il diritto possa essere esercitato solo il giorno della data di scadenza, l'opzione è definita di "tipo europeo", se invece, il diritto può essere esercitato in qualunque momento entro la data di scadenza, l'opzione è definita di "tipo americano".

##### **L'acquisto di un'opzione**

L'acquisto di un'opzione (c.d. posizione lunga) consente di prendere posizione puntando o sul rialzo o sul ribasso del titolo al quale l'opzione si riferisce, con il rischio di una perdita limitata al prezzo del premio pagato.

A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere il proprio diritto ad acquistare o vendere l'attività sottostante fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza.

L'esercizio dell'opzione, cioè la decisione di acquistare o vendere, può comportare il regolamento in denaro (*cash settlement*) di un differenziale pari alla differenza tra il prezzo di acquisto dell'opzione e il prezzo del sottostante in quel determinato momento, oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante (consegna fisica o *physical delivery*). Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures. L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile. Inoltre è elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni.

##### **La vendita di un'opzione**

La vendita di un'opzione (c.d. posizione corta), comporta un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto.

Infatti, il venditore, pur ricevendo il premio per l'opzione, potrebbe trovarsi, nel momento di esercizio dell'opzione da parte del compratore, a dover poi acquistare o vendere l'attività sottostante a prezzi notevolmente superiori o inferiori a quelli stabiliti dall'opzione.

Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in direzione contraria alle sue aspettative, il venditore dell'opzione sarà obbligato a versare in continuazione i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta.

Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà tra l'altro essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante.

Il rischio per il venditore può essere ridotto detenendo direttamente l'attività sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

#### **Termini e condizioni contrattuali**

L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati sui quali ha l'intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante l'opzione, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.

In talune particolari circostanze di mercato, le condizioni contrattuali relative al versamento dei margini potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della Controparte Centrale (c.d. Clearing House).

Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi, condizioni particolari di illiquidità del mercato, nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.

Fattori di rischio rilevanti (per maggiori dettagli si rinvia al CAPITOLO 4.4. "Definizione dei Rischi rilevanti")

RISCHIO DERIVATI  
RISCHIO PREZZO  
RISCHIO EMITTENTE  
RISCHIO CAMBIO

#### **4.3.3.5 INVESTMENTS CERTIFICATES**

##### **Caratteristiche degli Investment certificates**

Gli investment certificates sono strumenti finanziari ottenuti dalla combinazione di strumenti derivati che replicano, con o senza effetto leva, l'andamento dell'attività sottostante rappresentata ad esempio da indici, valute, materie prime o azioni. Essi permettono di diversificare il portafoglio e realizzare, attraverso un unico strumento finanziario, strategie di investimento solitamente riservate ad investitori istituzionali.

Fattori di rischio rilevanti (per maggiori dettagli si rinvia al CAPITOLO 4.4. "Definizione dei Rischi rilevanti")

RISCHIO DERIVATI  
RISCHIO PREZZO  
RISCHIO LIQUIDITÀ  
RISCHIO EMITTENTE  
RISCHIO CAMBIO

#### **4.3.3.6 OBBLIGAZIONI STRUTTURATE**

##### **Caratteristiche dei Titoli di debito (obbligazioni)**

Acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.

I titoli di debito si caratterizzano per:

- a. la durata prestabilita: è noto il momento nel quale il prestito verrà rimborsato;
- b. il tasso di interesse prestabilito: è noto il tasso di interesse, e/o il parametro di riferimento in base al quale verrà calcolato, che verrà periodicamente corrisposto sotto forma di cedola prima della scadenza oppure, in unica soluzione alla scadenza.

Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore.

Quanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente corrisponde all'investitore rispetto ai tassi di interesse prevalenti sul mercato, tanto maggiore è la probabilità che la società emittente i titoli di debito possa incontrare difficoltà a pagare gli interessi o a rimborsare il capitale.

## L'interesse

Nel caso di titoli di debito, occorre considerare il concetto di interesse, inteso come remunerazione del capitale. Ad esempio, se un'obbligazione ha una cedola del 6% annuo, pagabile in rate semestrali, vuol dire che ogni 100 euro di capitale investito, il possessore del titolo incasserà 3 euro ogni sei mesi. È da tenere presente che gli interessi maturano giorno per giorno e vengono distribuiti sotto forma di cedola periodicamente, per cui, in caso di compravendita dell'obbligazione, il venditore e il compratore del titolo si dividono gli interessi maturati nel periodo di riferimento (rateo) sino al momento dell'acquisto, in proporzione al periodo di detenzione del titolo stesso.

Si distinguono titoli a tasso fisso e titoli a tasso variabile. I titoli a tasso fisso forniscono interessi fissi sotto forma di cedole periodiche (generalmente semestrali o annuali) da incassare per la durata del prestito, mentre quelli a tasso variabile forniscono interessi sotto forma di cedole periodiche (generalmente semestrali o annuali), variabili secondo un parametro di riferimento che può essere ad esempio un tasso interbancario (Euribor, Libor), il tasso di un titolo di Stato, o il tasso di una Banca Centrale, l'inflazione oppure un indice di borsa.

I titoli a tasso variabile tendono ad avere oscillazioni dei prezzi contenute, mentre i titoli a tasso fisso subiscono movimenti dei prezzi anche molto elevati.

A seconda della modalità di calcolo degli interessi avremo:

- obbligazioni a tasso fisso. Sono obbligazioni che remunerano l'investimento ad un tasso di interesse fisso stabilito prima dell'emissione;
- obbligazioni a tasso variabile. Sono obbligazioni che remunerano l'investimento ad un tasso di interesse variabile. Il tasso varia a determinate scadenze temporali seguendo i tassi di mercato. Il loro prezzo di mercato non risente, o risente in modo solo marginale, della variazione dei tassi di interesse (in quanto è la cedola ad adeguarsi alle nuove condizioni di mercato). Le obbligazioni a tasso variabile quindi subiscono il rischio di oscillazione dei tassi in maniera lieve;
- obbligazioni Zero-Coupon (o Zero-Coupon Bonds - ZCB). Sono obbligazioni senza cedola (coupon) che non pagano periodicamente gli interessi ma li corrispondono unitamente al capitale alla scadenza del titolo;
- rendite perpetue. Sono obbligazioni che corrispondono perpetuamente una cedola predefinita. Tali obbligazioni non presuppongono nessun rimborso a termine.

## Caratteristiche delle Obbligazioni strutturate

Le obbligazioni strutturate sono titoli di debito costituiti da una vera e propria obbligazione e da una o più componenti definite "derivative", cioè da strumenti finanziari derivati.

I detentori di tali titoli, quindi, sono soggetti sia ai rischi propri dei titoli di debito che a quelli della componente derivativa presente nell'obbligazione strutturata.

Fattori di rischio rilevanti (per maggiori dettagli si rinvia al CAPITOLO 4.4. "Definizione dei Rischi rilevanti")

RISCHIO DERIVATI

RISCHIO EMITTENTE

RISCHIO PREZZO

RISCHIO LIQUIDITÀ

RISCHIO DI TASSO

RISCHIO REINVESTIMENTO

RISCHIO RIMBORSO ANTICIPATO

RISCHIO CAMBIO

### 4.3.3.7 ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

#### Caratteristiche degli altri strumenti finanziari derivati

La continua evoluzione dei mercati e delle esigenze degli emittenti e degli investitori favoriscono in continuazione la nascita di nuovi strumenti finanziari derivati, in prevalenza sempre più complessi e sofisticati, rispetto ai quali è difficile operare una classificazione in rigide categorie.

In relazione a quanto sopra, la Banca ha ritenuto più opportuno dar vita ad una categoria a carattere residuale che conterrà tutti gli strumenti derivati che non è possibile ricondurre nelle tipologie sopra elencate.

Gli strumenti appartenenti a tale categoria devono essere considerati ancor più complessi da valutare in termini di rischio/rendimento e di conseguenza anche di prezzo rispetto agli altri, soprattutto in considerazione della loro novità. Pertanto l'investitore, qualora intenda negoziare tali strumenti, deve prima acquisire approfondite informazioni sui medesimi presso il personale della Banca, per essere sicuro di averne compreso le caratteristiche e i rischi.

Al momento in questa categoria di strumenti derivati "residuali" si annoverano: i) i covered warrant strutturati esotici quali ad esempio i digitali, quelli su tassi ed i rainbow e ii) i leverage certificates.

Fattori di rischio rilevanti (per maggiori dettagli si rinvia al CAPITOLO 4.4. “Definizione dei Rischi rilevanti”)

RISCHIO DERIVATI  
RISCHIO PREZZO  
RISCHIO LIQUIDITÀ  
RISCHIO EMITTENTE  
RISCHIO CAMBIO

#### 4.3.4 **PARTE IV - ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO (OICR)**

##### **Caratteristiche degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR)**

Uno dei modi universalmente riconosciuti per ridurre i rischi dovuti a sfavorevoli oscillazioni di prezzo degli strumenti finanziari è la diversificazione degli investimenti: più si acquistano strumenti finanziari tra loro diversi, maggiori sono le probabilità che variazioni sfavorevoli dei prezzi di taluni strumenti si compensino con variazioni favorevoli di altri.

La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato.

L'investitore può invece raggiungere un elevato grado di diversificazione investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV).

A seconda della natura dei titoli in cui il fondo viene investito e delle modalità di accesso/uscita dai fondi, si possono individuare alcune macrocategorie di OICR, tra le quali:

- Fondi comuni di investimento mobiliari aperti;
- Fondi comuni di investimento mobiliari chiusi;
- Fondi comuni di investimento immobiliari;
- Fondi speculativi;
- Fondi di fondi.

Il fondo comune di investimento è un patrimonio in strumenti finanziari acquistati da un intermediario specializzato, la Società di gestione del risparmio (SGR), utilizzando somme versate da una pluralità di risparmiatori. Ciascuno di essi detiene un numero di quote proporzionale all'importo che ha versato. La gestione del patrimonio del fondo è affidata esclusivamente a Società di Gestione del Risparmio, autorizzate ed iscritte in apposito Albo tenuto dalla Banca d'Italia.

Il patrimonio che costituisce il fondo è autonomo e separato sia da quello dei singoli partecipanti al fondo sia da quello della Società di Gestione.

Il valore delle quote di un fondo è calcolato giornalmente attraverso una complessa procedura. In estrema sintesi essa tiene conto dei prezzi di quotazione dei titoli in essere presso il fondo più la differenza tra sottoscrizioni e rimborsi di quote. Il valore delle quote è espresso attraverso il cosiddetto NAV (net asset value) che indica il prezzo al quale possono essere sottoscritte o rimborsate le quote-parti, al netto delle eventuali commissioni di acquisto.

La custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide dei fondi comuni di investimento è affidata a Banche (c.d. depositarie) che devono aver ricevuto apposita autorizzazione dalla Banca d'Italia. Le Banche depositarie svolgono funzioni di garanzia e controllo circa l'operato della Società di Gestione, accertano la legittimità delle operazioni di emissione, rimborso, calcolo del valore delle quote.

Simili ai fondi nella modalità di raccolta e gestione del patrimonio, ma differenti dal punto di vista giuridico e fiscale, le SICAV sono società di investimento a capitale variabile, dotate, di personalità giuridica propria il cui patrimonio è rappresentato da azioni anziché da quote.

I Fondi comuni di investimento, come le SICAV, in termini di rendimento, sono da considerare in un orizzonte temporale di medio-lungo termine. A seconda della loro specializzazione di investimento, presentano rischi diversi. La cosiddetta specializzazione del Fondo riguarda le tipologie di strumenti finanziari nei quali il Fondo è autorizzato ad investire e le percentuali oltre le quali non è consentito negoziare. Queste informazioni, insieme a molte altre che riguardano le caratteristiche e le modalità di funzionamento, nonché le situazioni di conflitto di interessi, sono contenute nel KIID e nel prospetto informativo.

Il KIID ed il prospetto informativo sono documenti, soggetti all'approvazione delle autorità di vigilanza dove ha sede l'OICR (in Italia la CONSOB), che gli intermediari devono obbligatoriamente redigere e consegnare a chi intende sottoscrivere un fondo. L'uniformità di struttura che la normativa prevede per la redazione di questa modulistica da parte delle Società di Gestione agevola il confronto fra i diversi prodotti presenti sul mercato.

##### 4.3.4.1 **ETF**

##### **Caratteristiche degli ETF**

Gli Exchange Traded Fund (ETF) rappresentano una tipologia di OICR a cosiddetta gestione passiva, ossia il gestore si limita a replicare l'andamento dell'attività cui l'ETF si riferisce. Ciò comporta, tra l'altro, costi contenuti in termini di commissioni di gestione a carico dell'investitore. Ad esempio, se l'ETF è riferito all'indice della Borsa di Milano, questo replicherà il suo andamento e sarà negoziato in borsa come un comune titolo azionario.



Gli strumenti finanziari accessibili attraverso l'investimento in ETF sono estremamente diversificati, ad esempio è possibile investire su indici azionari o obbligazionari di diversi mercati/ aree geografiche.

Fattori di rischio rilevanti (per maggiori dettagli si rinvia al CAPITOLO 4.4. "Definizione dei Rischi rilevanti")

RISCHIO EMITTENTE  
RISCHIO PREZZO  
RISCHIO LIQUIDITÀ  
RISCHIO TASSO  
RISCHIO CAMBIO

#### 4.3.4.2 *ETF STRUTTURATI*

##### **Caratteristiche degli ETF strutturati**

Gli "ETF strutturati" sono OICR negoziabili in tempo reale come delle azioni e gestiti con tecniche volte a perseguire rendimenti che non sono solo in funzione dell'andamento dell'indice benchmark, ma che possono essere volte a:

- proteggere il valore del portafoglio pur partecipando agli eventuali rialzi dell'indice di riferimento (ETF a protezione o flessibili);
- partecipare in maniera più che proporzionale all'andamento di un indice (ETF con leva);
- partecipare inversamente ai movimenti dell'indice di riferimento (ETF short con o senza leva).

Fattori di rischio rilevanti (per maggiori dettagli si rinvia al CAPITOLO 4.4. "Definizione dei Rischi rilevanti")

RISCHIO DERIVATI  
RISCHIO EMITTENTE  
RISCHIO PREZZO  
RISCHIO LIQUIDITÀ  
RISCHIO TASSO  
RISCHIO CAMBIO

#### 4.3.4.3 *ETC (EXCHANGE TRADED COMMODITIES)*

##### **Caratteristiche degli ETC (exchange traded commodities)**

Gli Exchange Traded Commodities (ETC) sono strumenti finanziari emessi da una società veicolo che investe direttamente in materie prime o in contratti derivati su materie prime.

Il prezzo degli ETC è quindi legato direttamente o indirettamente all'andamento del sottostante. Similmente agli ETF, gli ETC sono negoziati in Borsa come delle azioni.

Questi strumenti replicano passivamente la performance della materia prima o del paniere di materie prime a cui fanno riferimento.

L'investitore può quindi investire su una singola materia prima (oro, petrolio, gas, zucchero, soia, zinco etc.), possibilità preclusa agli ETF che devono garantire un certo grado di diversificazione per ragioni di natura regolamentare. Gli ETC non sono quindi fondi (OICR), ma sono titoli senza scadenza (simili alle obbligazioni zero coupon con scadenza illimitata) emessi da una società veicolo a fronte dell'investimento diretto in una materia prima o in contratti su merci stipulati dall'emittente con operatori internazionali.

Ciò che accomuna gli ETC agli ETF è l'esistenza di un mercato primario e di un mercato secondario. Il mercato primario è accessibile esclusivamente agli intermediari autorizzati, mentre quello secondario è accessibile anche al mercato retail.

Fattori di rischio rilevanti (per maggiori dettagli si rinvia al CAPITOLO 4.4. "Definizione dei Rischi rilevanti")

RISCHIO EMITTENTE  
RISCHIO PREZZO  
RISCHIO LIQUIDITÀ  
RISCHIO TASSO  
RISCHIO CAMBIO

#### 4.3.4.4 *FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARI APERTI/ SICAV (UCITS)*

##### **Caratteristiche dei Fondi comuni di investimento mobiliari aperti**

Il Fondo aperto consente in ogni momento ai sottoscrittori di ottenere il rimborso delle proprie quote.

I fondi appartenenti alla tipologia in questione investono in strumenti finanziari secondo i limiti massimi previsti dalla disciplina regolamentare cd. UCITS e devono essere riportati nel prospetto informativo.

Esistono diverse categorie di fondi il cui rapporto rischio rendimento varia a seconda degli strumenti finanziari nei quali il patrimonio di detti fondi è investito: fondi azionari, fondi bilanciati, fondi obbligazionari, fondi flessibili e fondi di liquidità.

Fattori di rischio rilevanti (per maggiori dettagli si rinvia al CAPITOLO 4.4. “Definizione dei Rischi rilevanti”)

RISCHIO PREZZO  
RISCHIO TASSO  
RISCHIO CAMBIO

#### 4.3.4.5 FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARI CHIUSI (FIA)

##### **Caratteristiche dei Fondi comuni di investimento mobiliari chiusi**

I fondi non armonizzati (FIA) non sono soggetti alle regole di contenimento e frazionamento del rischio previste per i gli OICR cd. UCITS. Di conseguenza, i FIA sono strumenti più rischiosi rispetto ai fondi comuni di investimento UCITS.

L'ammontare totale del capitale da sottoscrivere ed il numero delle quote sono stabiliti al momento della costituzione. Il sottoscrittore non può chiedere il rimborso delle quote in qualunque momento, ma solo a scadenze predeterminate e dichiarate nel regolamento del fondo. I fondi mobiliari chiusi investono prevalentemente in titoli non quotati, comprendono i fondi di venture capital, che investono in società in fase di start up, ed i fondi di private equity, che finanziano la crescita di progetti già in essere.

I fondi appartenenti alla tipologia in questione investono prevalentemente in strumenti finanziari non quotati secondo i limiti massimi previsti dalla disciplina regolamentare della Banca d'Italia e devono essere riportati nel regolamento del fondo.

Fattori di rischio rilevanti (per maggiori dettagli si rinvia al CAPITOLO 4.4. “Definizione dei Rischi rilevanti”)

RISCHIO PREZZO  
RISCHIO LIQUIDITÀ  
RISCHIO TASSO  
RISCHIO CAMBIO

#### 4.3.4.6 FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARI (FIA)

##### **Caratteristiche dei Fondi comuni di investimento immobiliari**

I fondi non armonizzati (FIA) non sono soggetti alle regole di contenimento e frazionamento del rischio previste per i gli OICR cd. UCITS. Di conseguenza, i FIA sono strumenti più rischiosi rispetto ai fondi comuni di investimento UCITS.

I Fondi Immobiliari investono principalmente in immobili (palazzi, uffici, terreni, ecc.). Sono spesso riservati ad investitori quali Banche, Sim, Agenti di cambio, Fondi pensione, SGR, Fondazioni bancarie.

Tali fondi sono definiti chiusi avendo durata predefinita compresa tra cinque e dieci anni. Alla scadenza il fondo si scioglie ed il patrimonio accumulato viene suddiviso tra i partecipanti. Il sottoscrittore non può chiedere il rimborso delle quote in qualunque momento, ma solo a scadenze predeterminate e dichiarate nel regolamento del fondo.

I Fondi Chiusi sono da considerare in un orizzonte temporale di lungo termine e presentano un rischio rilevante date le attività in cui investono le risorse raccolte.

I fondi appartenenti alla tipologia in questione investono in strumenti finanziari secondo i limiti massimi previsti dalla disciplina regolamentare della Banca d'Italia e devono essere riportati nel regolamento del fondo.

Fattori di rischio rilevanti (per maggiori dettagli si rinvia al CAPITOLO 4.4. “Definizione dei Rischi rilevanti”)

RISCHIO PREZZO  
RISCHIO LIQUIDITÀ  
RISCHIO TASSO  
RISCHIO CAMBIO

#### 4.3.4.7 FONDI SPECULATIVI (FIA)

##### **Caratteristiche dei Fondi speculativi**

I fondi non armonizzati (FIA) non sono soggetti alle regole di contenimento e frazionamento del rischio previste per i gli OICR cd. UCITS. Di conseguenza, i FIA sono strumenti più rischiosi rispetto ai fondi comuni di investimento UCITS.

Possono essere sia aperti che chiusi e possono investire sia in titoli mobiliari che immobiliari. Sono caratterizzati da minori vincoli posti ai gestori nella scelta degli strumenti di investimento e di gestione del fondo soprattutto in ottica di rischiosità degli investimenti. Sono generalmente dedicati ad un pubblico di investitori sofisticati e/o con disponibilità patrimoniali ampie. Sono ad esempio fondi speculativi gli hedge fund.

Fattori di rischio rilevanti (per maggiori dettagli si rinvia al CAPITOLO 4.4. “Definizione dei Rischi rilevanti”)

RISCHIO PREZZO  
RISCHIO TASSO  
RISCHIO CAMBIO  
RISCHIO LIQUIDITÀ

#### 4.3.4.8 FONDI DI FONDI

##### **Caratteristiche dei Fondi di fondi**

Sono fondi il cui patrimonio in gestione viene investito principalmente in quote di altri Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (UCITS o FIA).

Fattori di rischio rilevanti (per maggiori dettagli si rinvia al CAPITOLO 4.4. “Definizione dei Rischi rilevanti”)

RISCHIO PREZZO  
RISCHIO TASSO  
RISCHIO CAMBIO  
RISCHIO LIQUIDITÀ

#### 4.3.5 PARTE V - PRODOTTI INVESTIMENTO ASSICURATIVI

##### 4.3.5.1 *PRODOTTO INVESTIMENTO ASSICURATIVO DI TIPO UNIT LINKED (RAMO III)*

##### **Caratteristiche dei prodotti di investimento assicurativi (Unit Linked)**

Il prodotto finanziario assicurativo unit linked è un'assicurazione, prestata da una Compagnia di assicurazione, il cui capitale versato dal Cliente all'atto della sottoscrizione è investito in di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o di fondi cosiddetti “interni” ossia della stessa Compagnia di assicurazione, ovvero a indici o ad altri valori di riferimento.

Eso fa parte del così detto Ramo III del Codice delle Assicurazioni Private redatto dall'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni).

Le polizze unit linked sono caratterizzate da una forte componente finanziaria e in generale non garantiscono la restituzione del capitale versato dal Cliente.

Solitamente l'unica garanzia di tipo assicurativo che le Compagnie prestano, la cui entità può variare da prodotto a prodotto, è quella per cui, in caso di morte dell'assicurato, è corrisposta una maggiorazione dell'importo da pagare al beneficiario designato della polizza; non necessariamente anche in tal caso l'importo pagato sarà superiore al capitale versato.

Più in dettaglio, al momento della sottoscrizione il Cliente (denominato contraente) versa un importo (detto premio) il quale confluisce ad esempio in un fondo comune di una SGR, o in una SICAV (Società di Investimento a Capitale Variabile) o in un fondo interno della Compagnia. Versando il premio, dedotti i costi, il contraente acquista un numero di quote che dipende dal valore che la quota avrà in quel momento.

Per maggiori informazioni su investimenti in fondi comuni e SICAV si rimanda ai precedenti paragrafi.

Il fondo interno è, invece, un portafoglio di strumenti finanziari, che può essere dato in gestione dalla Compagnia anche a banche o SGR, ed è separato dalle altre attività della Compagnia. Tale fondo è rappresentato da quote il cui valore dipende dall'andamento dei titoli che ne fanno parte. Il fondo interno, quindi, in base ai titoli in cui investe si caratterizza per un diverso livello di rischio (es. alto se investe prevalentemente in azioni).

La unit linked può essere riscattata in genere in ogni momento dal contraente; in caso di morte di quest'ultimo l'importo maturato è pagato al beneficiario che è designato dal contraente stesso.

Il valore delle quote di ogni Fondo deve essere pubblicato su quotidiani economico-finanziari (es. Il Sole 24 Ore) o su siti Internet ad es. della Compagnia o del gestore del Fondo.

È di fondamentale importanza leggere le condizioni di polizza, il documento contenente le informazioni chiave del prodotto (KID) ed il Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP) per capire dove e come saranno investiti i premi versati, quindi i rischi a cui sarà sottoposto l'investimento, le garanzie prestate ed i costi che saranno sostenuti.

I destinatari di questo prodotto hanno in genere una propensione al rischio non bassa e un orizzonte temporale, in termini di rendimento, di medio-lungo periodo.

Tali prodotti sono sottoposti alla vigilanza sia dell'IVASS, autorità che controlla le imprese di assicurazione, che la CONSOB, autorità che controlla, tra gli altri, le banche, le SGR e le imprese di investimento.

Fattori di rischio rilevanti (per maggiori dettagli si rinvia al CAPITOLO 4.4. "Definizione dei Rischi rilevanti")

RISCHIO PREZZO  
RISCHIO LIQUIDITÀ  
RISCHIO EMITTENTE

Occorre poi considerare i rischi propri degli strumenti finanziari nei quali investe lo specifico Fondo collegato alla polizza (a titolo esemplificativo obbligazioni in euro, azioni in divisa o fondi comuni di investimento). Per questi ultimi rischi si può fare riferimento ai precedenti paragrafi del presente documento.

#### 4.3.5.2 *PRODOTTO DI INVESTIMENTO ASSICURATIVO "RIVALUTABILE" (RAMO I)*

##### **Caratteristiche dei prodotti di investimento assicurativi rivalutabili**

Le polizze tradizionali/rivalutabili sono contratti assicurativi la cui prestazione è collegata al rendimento di una Gestione Separata della Compagnia Assicurativa.

Fanno parte del così detto Ramo I del Codice delle Assicurazioni Private redatto dall'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni).

Il premio investito nella gestione separata viene rivalutato annualmente, in funzione dei rendimenti degli investimenti effettuati dalla Gestione Separata stessa e comporta per il contraente la certezza dei risultati finanziari raggiunti.

Questa tipologia di polizze non presenta il rischio di perdita del capitale investito se sono presenti delle garanzie di rendimento minimo prestate dalla compagnia assicurativa.

Occorre poi considerare i rischi propri degli strumenti finanziari nei quali investe la suddetta Gestione Separata collegata alla polizza (a titolo esemplificativo titoli di stato o obbligazioni in divisa). Per questi ultimi rischi si può fare riferimento ai precedenti paragrafi del presente documento.

Tali prodotti sono sottoposti alla vigilanza sia dell'IVASS, autorità che controlla le imprese di assicurazione, che la CONSOB, autorità che controlla, tra gli altri, le banche, le SGR e le imprese di investimento.

Fattori di rischio rilevanti (per maggiori dettagli si rinvia al CAPITOLO 4.4. "Definizione dei Rischi rilevanti")

RISCHIO PREZZO  
RISCHIO LIQUIDITÀ  
RISCHIO EMITTENTE

#### 4.3.5.3 *PRODOTTO DI INVESTIMENTO ASSICURATIVO MULTIRAMO*

Caratteristiche dei prodotti di investimento assicurativi Multiramo

Le polizze multiramo sono contratti assicurativi la cui prestazione è collegata al rendimento di polizze di differenti rami, tipicamente una parte del premio è investito in una polizza di Ramo I e l'altra in una polizza di Ramo III.

Per maggiori dettagli si rimanda pertanto ai paragrafi precedenti.

Fattori di rischio rilevanti (per maggiori dettagli si rinvia al CAPITOLO 4.4. "Definizione dei Rischi rilevanti")

RISCHIO PREZZO  
RISCHIO LIQUIDITÀ  
RISCHIO EMITTENTE

#### **4.4 DEFINIZIONE DEI RISCHI RILEVANTI**

##### **4.4.1 RISCHIO PREZZO**

Generalmente il prezzo di qualsiasi strumento finanziario varia in un determinato periodo di tempo, crescendo o diminuendo. La variazione del prezzo dipende da molteplici fattori, i principali dei quali sono l'andamento economico generale, le prospettive dell'emittente e l'andamento dei tassi di interesse di riferimento. L'ampiezza delle variazioni subite dal prezzo di un titolo in un determinato periodo di tempo è misurabile attraverso un indice statistico, chiamato volatilità. Maggiore è la volatilità di un titolo più elevata è la sua connotazione speculativa in termini di opportunità di profitto e di rischio di perdite. Normalmente le azioni nel loro insieme sono più volatili rispetto alle obbligazioni. Gli strumenti finanziari più volatili sono i derivati.

Un'opportuna diversificazione di portafoglio contribuisce a ridurre il rischio derivante da variazioni avverse di prezzo indotte da fattori specifici legati all'emittente.

##### **4.4.2 RISCHIO EMITTENTE**

Per rischio emittente si intende la possibilità che l'emittente dello strumento finanziario non sia in grado di far fronte agli impegni (inteso sia come capitale e interessi, sia come dividendi e valore dello strumento). Per valutare se l'emittente è in grado di assolvere ai propri impegni, occorre analizzare i dati di bilancio, che possono fornire utili indicazioni, nonché seguire le prospettive del mercato in cui opera. Chi per mestiere svolge questo compito, oltretutto le società di revisione, sono le agenzie di rating. Esse valutano le condizioni economiche anche in senso prospettico dell'emittente e trasformano il risultato delle loro analisi in indici di affidabilità degli emittenti, secondo scale prefissate.

Ad esempio, il rating emesso da Standard & Poor's e da Moody's varia tra un valore AAA (valore massimo di affidabilità dell'emittente) e un valore D (valore minimo, attribuito ad emittenti in condizione fallimentare). Diverse società, anche quotate sui mercati regolamentati, non sono classificate dalle agenzie di rating. Esse sono dette unrated, ma non necessariamente sono meno sicure di altre.

Con riferimento ai titoli di capitale occorre tener presente che in caso di fallimento dell'impresa emittente, le azioni perdono generalmente tutto il loro valore. Le azioni tendono a svalutarsi altresì in caso di andamento negativo dell'economia, poiché gli investitori ravvisano un potenziale calo dei profitti.

Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che gli emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni promettono. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dal mercato circa l'affidabilità dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore.

##### **4.4.3 RISCHIO CAMBIO**

Il valore dell'investimento in strumenti finanziari denominati in divisa diversa dall'euro è legato non solo alle fluttuazioni di prezzo dello strumento stesso, ma anche a quelle del tasso di cambio tra la valuta di emissione e l'euro (c.d. "rischio di cambio"). Il risultato dell'investimento potrebbe essere quindi sensibilmente diverso da quello desumibile dall'andamento dei prezzi dello strumento finanziario. Si evidenzia che i rapporti di cambio con le divise di molti Paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che, comunque, l'andamento dei tassi di cambio può condizionare, anche in modo consistente, il risultato complessivo dell'investimento.

##### **4.4.4 RISCHIO LIQUIDITÀ**

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore.

Generalmente se il titolo non è negoziato in mercati regolamentati ovvero se su di esso vi sono pochi scambi, si può affermare che il titolo è poco liquido. La scarsa liquidità del titolo è sinonimo di scarso interesse da parte degli investitori, per cui non è semplice per gli intermediari trovare compratori o venditori. Per indurli occorre alzare o abbassare la quotazione in modo abbastanza rilevante e ciò può comportare una perdita inattesa.

##### **4.4.5 RISCHIO TASSO**

Il rischio di tasso di interesse di una obbligazione è costituito dalla possibilità che, successivamente alla sua emissione, cambi il tasso di interesse di riferimento del mercato (ad esempio il tasso fissato dalla Banca Centrale Europea - BCE) e quindi, in particolar modo per le obbligazioni a tasso fisso, il prezzo di tali obbligazioni diminuisca. La spiegazione di questo fenomeno è abbastanza semplice: si immagini di acquistare oggi un'obbligazione avente vita residua pari a 3 anni con cedola fissa pari al 4%. Se il tasso d'interesse atteso dal mercato per titoli simili è pari al 4%, il prezzo di tale obbligazione sarà pari a 100. L'obbligazione frutta dunque interessi pari a quelli offerti dal mercato.

Immaginiamo che domani, in seguito ad una decisione della BCE di alzare il costo del denaro, il tasso d'interesse atteso dal mercato salga di 0,25% e si attesti al 4,25%: saremmo detentori di un titolo che offre il 4%, contro un tasso di mercato del 4,25%, la nostra obbligazione frutta meno.

Quindi, un'obbligazione di durata analoga della nostra emessa successivamente e che costa sempre 100, dovrà avere un tasso cedolare del 4,25%.

Siccome nessuno sarebbe disposto a comprare per 100 un'obbligazione che frutta il 4%, il prezzo della nostra obbligazione diminuirà di quel tanto che la renderà finanziariamente equivalente all'obbligazione che rende il 4,25%.

Semplificando al massimo, il prezzo della nostra obbligazione scenderà di 0,72 ossia la differenza di rendimento (pari a 0,25) moltiplicata per la sua duration (2,88 anni), e quindi da 100 scenderà a 99,28.

Nel caso di obbligazioni a cedola variabile il rischio di tasso è avvertito in misura nettamente inferiore, dipendendo dalla frequenza con la quale il parametro cui è allacciato il tasso variabile recepisce il cambiamento indotto dalla variazione dei tassi di riferimento. Ad esempio: si acquista un CCT il cui parametro per calcolare gli interessi semestrali è il tasso BOT semestrale di inizio periodo. Dopo un mese mutano i tassi di riferimento del mercato (ad esempio il tasso EURIBOR). Alla scadenza dei sei mesi, il detentore del titolo riceverà interessi pari ad un tasso che non è più quello di riferimento del mercato, quindi la cedola verrà pagata col tasso precedente, tuttavia per i successivi 6 mesi, il parametro sarà riallineato al tasso di riferimento del mercato.

#### **4.4.6 RISCHIO REINVESTIMENTO**

È il rischio che i flussi di cassa positivi ricavati da un investimento non possano essere reinvestiti nello stesso bene allo stesso tasso d'interesse. Solamente le obbligazioni senza cedola, chiamate zero coupon, non sono soggette al rischio di reinvestimento, perché pagano gli interessi al momento del rimborso del capitale, cioè alla scadenza dell'obbligazione medesima.

#### **4.4.7 RISCHIO RIMBORSO ANTICIPATO**

Nel caso in cui l'emittente si avvalga, ove previsto, della facoltà di esercitare il rimborso anticipato, l'investitore vede interrompersi il flusso degli interessi attesi. Generalmente il rimborso anticipato avviene perché l'emittente ha la possibilità di "sostituire" il proprio debito a condizioni di tasso a lui più vantaggiose. L'esistenza di una facoltà di rimborso anticipato a favore dell'emittente può altresì avere influenze negative sul prezzo, qualora il sottoscrittore intenda procedere alla vendita prima della scadenza del titolo; il sottoscrittore potrebbe subire quindi perdite del capitale.

#### **4.4.8 RISCHIO INFLAZIONE**

È il rischio che il rendimento complessivo dell'investimento non sia sufficiente a coprire la perdita di valore reale che il capitale investito può aver subito nel periodo di riferimento a causa dell'aumento dell'inflazione.

#### **4.4.9 RISCHIO DERIVATI**

Il valore dei prodotti derivati varia in funzione dell'andamento dell'attività sottostante (e di altri parametri quali volatilità, il tempo residuo a scadenza ecc.), e secondo una relazione, diretta o indiretta, di proporzionalità, propria di ciascun derivato, rappresentata da una funzione matematica. Nella maggior parte dei casi tale funzione è molto complessa e richiede conoscenze matematiche di elevato livello. Ciò significa che occorre comprendere in primo luogo il genere di rischi afferente l'attività sottostante; in secondo luogo, la relazione matematica intercorrente tra tale attività ed il prodotto derivato; in terzo luogo se lo strumento finanziario risulta prezzato in modo equilibrato rispetto all'evento cui risulta collegato. Accertati questi elementi, occorre considerare che i prodotti derivati sono strumenti molto volatili, la cui quotazione può variare significativamente in un brevissimo lasso temporale. Occorre quindi tenere sotto controllo il loro andamento in continuazione.

Altro aspetto da tener presente è che alcuni strumenti finanziari appartenenti a tale categoria possono, in determinati scenari di mercato, comportare per l'investitore una perdita potenzialmente superiore al capitale investito.

È quindi necessario che l'investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che comportano. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori.

#### **4.5 SINTESI DELLE REGOLE DI DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI FINANZIARI COMPLESSI**

Le Opinioni emanate dall'Autorità Europea di Vigilanza sui Mercati Finanziari (ESMA) nel 2014 e la Comunicazione CONSOB n. 0097996 del 22 dicembre 2014, hanno introdotto taluni importanti orientamenti in materia di distribuzione di prodotti finanziari complessi (cd. "Prodotti complessi") ai Clienti al dettaglio.

La suddetta Comunicazione fornisce gli elementi che consentono di classificare un prodotto complesso o meno elencati di seguito:

1. presenza di elementi opzionali (relativi ad uno o più fattori di rischio), condizioni e/o meccanismi di amplificazione dell'andamento del sottostante (effetto leva) nella formula di determinazione del pay-off del prodotto finanziario; e/o
2. limitata osservabilità del sottostante (ad es. indici proprietari, portafogli di crediti cartolarizzati, asset non scambiati in mercati trasparenti) con conseguente difficoltà di valorizzazione dello strumento; e/o
3. illiquidità (ad es. strumento non negoziato su alcuna sede di negoziazione) o difficoltà di liquidabilità dell'investimento (ad es. assenza di controparti istituzionali di mercato, alti costi di smobilizzo, barriere all'uscita). In tale prospettiva, la negoziazione in una sede di negoziazione può risultare una modalità di contenimento dei fattori di complessità rappresentati dall'illiquidità del prodotto.

Nello specifico, la CONSOB ha individuato, poi, due categorie di Prodotti complessi:

- prodotti finanziari di particolare complessità (c.d. Black List), riconducibili alle categorie dalla i alla v della tabella sottostante;
- prodotti finanziari complessi (c.d. Grey List), riconducibili alle categorie dalla vi alla xii della tabella sottostante.

Di seguito si riportano le dodici categorie di Prodotti Complessi identificate ad oggi dalla CONSOB - la quale ha comunque specificato che la lista non è esaustiva - nelle quali si articolano le due categorie sopra citate:

#### **Black List**

|     |   |
|-----|---|
| i   | Prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività   |
| ii  | Prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziativa dell'emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale |
| iii | Prodotti finanziari credit linked (esposti ad un rischio di credito di soggetti terzi)  |
| iv  | Strumenti finanziari derivati, di cui all'art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF, non negoziati in trading venues, con finalità diverse da quelle di copertura                   |
| v   | Prodotti finanziari strutturati, non negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal Cliente               |

#### **Grey List**

|      |   |
|------|---|
| vi   | Strumenti finanziari derivati, di cui all'art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF diversi da quelli di cui al punto iv  |
| vii  | Prodotti finanziari con pay-off legati ad indici che non rispettano gli Orientamenti ESMA del 18 dicembre 2012 relativi agli ETF                                    |
| viii | Obbligazioni perpetue   |
| ix   | OICR c.d. alternative   |
| x    | Prodotti finanziari strutturati, negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal Cliente |
| xi   | Prodotti con leva maggiore di 1   |
| xii  | UCITS di cui all'art. 36 del Regolamento UE n.583/2010, nonché Polizze di Ramo III o V con analoghe caratteristiche   |

La CONSOB ritiene che tra le tipologie di strumenti a complessità molto elevata riportati nella tabella sopra, quelli da i. a v. (cd. Black List) non siano normalmente adatti ai Clienti retail e che quindi non possano essere né consigliati né distribuiti in via diretta a tale tipologia di Clientela.

Nel caso di raccomandazione/distribuzione delle altre tipologie di strumenti a complessità molto elevata da vi. a xii. (c.d. Grey List), l'intermediario deve informare il Cliente sulla natura del prodotto nonché prevedere presidi di controllo.

La Banca si è allineata alle indicazioni dell'autorità di vigilanza ed ha in particolare vietato l'offerta di prodotti black a Clienti al dettaglio e previsto controlli (es. limiti di concentrazione) per i prodotti grey.

#### 4.6 LA NUOVA GESTIONE DELLE CRISI BANCARIE (BAIL-IN)

Con decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 è stata data attuazione in Italia alla Direttiva BRRD.

La nuova normativa disciplina le crisi delle banche attraverso l'utilizzo di risorse del settore privato, riducendo gli effetti negativi sul sistema economico ed evitando che il costo dei salvataggi gravi sui contribuenti.

Infatti, fatte salve le ipotesi specificamente elencate nel decreto 180/2015 (art. 18), sostegni finanziari pubblici a favore di un intermediario in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione di seguito riportati e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

In particolare, il D.Lgs 180/2015 prevede che, quando si verificano i presupposti per l'avvio delle procedure di gestione della "crisi" dell'intermediario, la Banca d'Italia, in qualità di Autorità di risoluzione, disponga:

- i. la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dal soggetto in crisi, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell'intermediario;
- ii. quando la misura indicata alla lettera i) non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto, l'adozione di **misure di risoluzione** dell'intermediario oppure la liquidazione coatta amministrativa.

Fra le misure di risoluzione rientra il c.d. bail-in, che consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori (es. titolari di obbligazioni) o nella conversione in capitale (azioni) dei diritti di questi ultimi.

In caso di bail-in, l'ammontare delle perdite ricade su azionisti e creditori secondo una specifica gerarchia la cui logica prevede che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostenga prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni.

Pertanto, in caso di bail-in:

1. si dovrà innanzitutto procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo il seguente ordine:
  - i. degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le azioni e le quote di capitale;
  - ii. degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, ogni strumento obbligazionario subordinato, perpetuo, con clausole di conversione automatica in azioni o riduzione automatica del valore nominale in caso di riduzione del capitale primario, rimborsabile solo previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza;
  - iii. degli strumenti di capitale di classe 2 come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli strumenti obbligazionari subordinati diversi da quelli di cui al punto precedente, con durata originaria di almeno 5 anni;
  - iv. dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
  - v. delle restanti passività.
2. una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l'ordine nel seguito indicato:
  - i. degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1;
  - ii. degli strumenti di capitale di classe 2;
  - iii. dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
  - iv. delle restanti passività.



Per dare attuazione alle misure di riduzione o conversione degli strumenti di capitale e alle misure di risoluzione, Banca d'Italia dispone di specifici poteri. Fra questi, oltre al potere di ridurre o azzerare il valore nominale di strumenti di capitale e di passività dell'ente sottoposto a risoluzione, figurano in particolare il potere di modificare la scadenza dei titoli, l'importo degli interessi maturati in relazione a tali titoli o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio.

Gli azionisti e i creditori non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso di liquidazione della Banca secondo le procedure ordinarie.

La disciplina in questione trova applicazione anche con riguardo agli strumenti di capitale e alle passività emesse anteriormente al 1° gennaio 2016.

Sono completamente esclusi dall'ambito di applicazione e non possono quindi essere né svalutati né convertiti in capitale:

- i. i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi, cioè quelli di importo fino ad euro 100.000;
- ii. le passività garantite come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le obbligazioni garantite (covered bonds);
- iii. le passività derivanti dalla detenzione di beni della Clientela o in virtù di una relazione fiduciaria, come ad esempio il contenuto di cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito;
- iv. le passività interbancarie con durata originaria inferiore a 7 giorni verso banche non facenti parte del gruppo dell'intermediario (c.d. rapporti interbancari);
- v. le passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento con una durata residua inferiore a 7 giorni, come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle nei confronti di un sistema di pagamento o di regolamento titoli o di una controparte centrale;
- vi. i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali verso fornitori di beni e servizi necessari, verso i sistemi di garanzia dei depositanti.

Le passività non espressamente escluse possono essere sottoposte a bail-in.

## 5. SEZIONE V

### INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

#### 5.1 CATEGORIE DI CLASSIFICAZIONE E CONSEGUENTE LIVELLO DI TUTELA

Il Testo Unico della Finanza (Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58) classifica la Clientela in tre categorie:

- Cliente al dettaglio (detti anche Clienti retail)
- Cliente professionale
- Controparte qualificata.

A ciascuna di tali categorie è accordato un diverso livello di protezione, soprattutto in chiave di informativa, che si riflette in particolare sugli obblighi che l'intermediario deve rispettare.

I Clienti professionali sono soggetti in possesso di particolari esperienze, competenze e conoscenze tali da far ritenere all'intermediario che essi siano in grado di assumere consapevolmente le proprie decisioni e di valutare correttamente i rischi che si assumono.

Conseguentemente, per tali Clienti le informazioni che la Banca fornisce loro sono ridotte rispetto a quelle fornite al Cliente al dettaglio e il procedimento per la valutazione di adeguatezza è semplificato.

La normativa ha identificato le categorie di soggetti che per loro natura sono da considerare Clienti professionali (c.d. Clienti professionali di diritto): si tratta ad esempio di banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio, fondi pensione, investitori istituzionali, agenti di cambio, imprese di grandi dimensioni (quelle cioè che presentano almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: a) totale di bilancio 20.000.000 euro; b) fatturato netto 40.000.000 euro; c) fondi propri 2.000.000 euro).

Possono richiedere di essere trattati come professionali (c.d. Clienti professionali a richiesta) anche quei Clienti retail che sono in possesso di determinati requisiti (cfr. il successivo paragrafo "Classificazione iniziale e modifiche").

Le Controparti qualificate sono un sottoinsieme della categoria dei Clienti professionali (ad esempio banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio, fondi pensione) e si identificano con gli investitori ritenuti meno bisognosi di protezione, in assoluto.

In particolare, la categoria delle controparti qualificate rappresenta quella parte di Clienti professionali che necessitano di ridotta tutela in rapporto ai servizi di ricezione e trasmissione ordini, esecuzione di ordini anche mediante negoziazione per conto proprio e ai servizi accessori connessi.

I Clienti al dettaglio sono quei Clienti che non sono classificati come controparti qualificate o come Clienti professionali. Ai Clienti al dettaglio è riservata la massima tutela per quanto riguarda in particolare l'ampiezza delle informazioni che la Banca deve loro fornire, la valutazione se le operazioni che intendono effettuare sono "appropriate" o "adeguate", l'esecuzione degli ordini ricevuti alle condizioni più favorevoli al momento presenti sul mercato (c.d. best execution). Al fine di garantire la tutela prevista, la Banca è fra l'altro tenuta a richiedere loro specifiche informazioni circa:

- a. la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari;
- b. la situazione finanziaria tra cui la capacità del Cliente di sostenere perdite;
- c. gli obiettivi di investimento inclusa la sua tolleranza al rischio.

Il rilascio delle informazioni di cui alle lettere a), b) e c) è presupposto necessario affinché il Cliente possa fruire del servizio di consulenza in materia di investimenti o del servizio di gestione di portafogli (nell'ambito dei quali possono essere consigliate o effettuate soltanto operazioni "adeguate" alle caratteristiche del Cliente).

#### 5.2 CLASSIFICAZIONE INIZIALE E MODIFICHE

La Banca, prima di procedere alla prestazione di servizi di investimento, comunica al Cliente, sulla base delle informazioni in suo possesso, la classificazione assegnatagli (Cliente al dettaglio, Cliente professionale, Controparte qualificata).

È onere del Cliente comunicare alla Banca eventuali variazioni che potrebbero incidere sulla sua classificazione.

La classificazione originariamente assegnata al Cliente può essere modificata, sia su iniziativa della Banca (solo con l'effetto di attribuire maggiore protezione ovvero quando vengano meno i requisiti della classificazione assegnata) sia su richiesta del Cliente.

In particolare, questi può richiedere il passaggio ad una categoria più tutelata (da Cliente professionale a Cliente retail) o ad una meno tutelata (da Cliente retail a Cliente professionale).

Al fine di richiedere di essere riconosciuto come Cliente Professionale, il Cliente retail deve dimostrare il possesso di almeno due dei seguenti requisiti: 1) aver effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato rilevante con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti; 2) possedere un portafoglio in strumenti finanziari che, inclusi i depositi in contante, superi 500.000 euro; 3) lavorare o aver lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti. In caso di persone giuridiche, la valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.

La Banca comunque valuta la competenza, l'esperienza e le conoscenze del Cliente ed ha la facoltà di accettare o meno la sua richiesta. Dell'esito della propria valutazione, la Banca informa il Cliente.

## 6. SEZIONE VI

### SINTESI DELLE PRINCIPALI CLAUSOLE DEL CONTRATTO QUADRO CON IL CLIENTE

#### 6.1 PREMESSA

Si riporta di seguito una breve descrizione delle principali clausole dei contratti quadro di:

- “Esecuzione di ordini per conto dei Clienti, negoziazione per conto proprio, collocamento, custodia e amministrazione di strumenti finanziari, conto corrente bancario” (di seguito “Contratto di Negoziazione”);
- “Esecuzione di ordini per conto dei Clienti, negoziazione per conto proprio, collocamento, consulenza in materia di investimenti, custodia e amministrazione di strumenti finanziari, conto corrente bancario” (di seguito “Contratto di Negoziazione con Consulenza”);
- “Collocamento e Consulenza su prodotti di investimento assicurativo”
- “Gestione di portafogli, custodia ed amministrazione di strumenti finanziari, conto corrente di gestione” (di seguito il “contratto di Gestione”).

Si chiarisce che:

- a. la Negoziazione consiste nell'acquisto o nella vendita degli strumenti finanziari nelle varie sedi di negoziazione (esecuzione di ordini per conto dei Clienti) oppure in contropartita diretta con la Banca (negoziazione per conto proprio) secondo quanto previsto nella Execution Policy;
- b. il Collocamento consiste nell'offerta al Cliente di strumenti finanziari su incarico retribuito da parte del soggetto Emittente/Offerente. La Banca si attiene nello svolgimento del servizio alle istruzioni dell'Emittente lo strumento finanziario, dell'Offerente e del Responsabile del collocamento e fornisce al Cliente e/o tiene a sua disposizione la documentazione prevista da tali istruzioni e dalla normativa vigente;
- c. la Consulenza su strumenti finanziari consiste nel fornire al Cliente, su iniziativa della Banca o su richiesta dello stesso, raccomandazioni personalizzate di investimento, sulla base delle caratteristiche del Cliente medesimo. Per raccomandazione di investimento si intende qualsiasi consiglio volto a:
  - comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato strumento finanziario o assumere garanzie nei confronti dell'emittente rispetto a tale strumento;
  - esercitare o non esercitare il diritto conferito da un determinato strumento finanziario di comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare uno strumento finanziario;
- d. la Consulenza su prodotti di investimento assicurativi consiste nella fornitura al Cliente di raccomandazioni personalizzate su sua richiesta o iniziativa della Banca su uno o più contratti di assicurazione relativi a tale tipologia di prodotti;
- e. la Gestione di portafogli consiste nella gestione su base individuale e discrezionale del patrimonio conferito dal Cliente, tramite investimenti in strumenti finanziari disposti dalla Banca nel rispetto dei criteri e limiti stabiliti nel contratto. Informazioni circa le tipologie di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio e i tipi di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti sono indicati nel documento relativo alla linea di gestione scelta dal Cliente (cosiddetto “mandato di gestione” o “linea di gestione”).

Nei contratti di cui sopra è esclusa la facoltà per il Cliente di scegliere la prestazione di alcuni servizi di investimento rispetto ad altri.

Per prendere visione dell'intero contratto, il Cliente può richiedere copia alla Banca. In particolare, si sottolinea l'importanza di prendere visione delle clausole onerose.

#### 6.2 CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AI SERVIZI DI INVESTIMENTO

##### 6.2.1 CONFLITTI DI INTERESSE RILEVANTI

La Banca adotta ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il Cliente o tra Clienti, al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento. La Banca gestisce tali conflitti adottando idonee misure organizzative volte ad evitare che gli interessi dei Clienti siano lesi.

Solo nel caso in cui le misure adottate non siano sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, la Banca fornisce chiara informazione ai Clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti e delle misure adottate per mitigare tale rischio. Le informazioni sono fornite su supporto durevole; sono sufficientemente dettagliate in modo da consentire al Cliente di assumere una decisione informata sul servizio nel cui contesto sorge il conflitto di interessi.

##### 6.2.2 COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO

Per fornire i servizi e le attività di investimento, la Banca, come richiesto dalla normativa, attribuisce ad ogni Cliente apposita classificazione, che ne riassume le personali caratteristiche, esigenze ed obiettivi.

A tal fine il Cliente deve rispondere a tutte le domande contenute in apposito questionario, aventi ad oggetto: i) richieste ed esigenze assicurative (solo per prodotti di investimento assicurativi); ii) conoscenza ed esperienza del Cliente rispetto al tipo specifico di strumento finanziario o servizio offerto; iii) situazione finanziaria, tra cui la capacità del Cliente di sostenere perdite e iv) obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio.

La Banca fa legittimo affidamento sulle risposte rese, a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete. Il Cliente è responsabile della veridicità, completezza ed esattezza delle informazioni e si impegna altresì a comunicare con tempestività alla Banca qualsivoglia variazione delle risposte che possa risultare rilevante e/o utile ai fini dell'aggiornamento del citato questionario.

Il questionario è aggiornato almeno ogni 3 anni. In caso di mancato aggiornamento del questionario entro il termine di scadenza, la Banca si riserva la possibilità di interrompere la prestazione dei servizi di investimento, sino a quando il Cliente non aggiorna le risposte del questionario medesimo.

In caso di aggiornamento del questionario l'erogazione dei servizi e delle attività di investimento sarà sospeso per il periodo di tempo ritenuto necessario dalla Banca per ridurre il rischio di risposte strumentali.

Se il Cliente non fornisce tutte le informazioni richieste dal questionario, la Banca non può prestare i servizi di investimento.

#### **6.2.3 RAPPORTI COINTESTATI (VALIDO PER TUTTI I CONTRATTI AD ESCLUSIONE DI QUELLO DI COLLOCAMENTO E CONSULENZA SU PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI)**

Se il Cliente persona fisica delega ad altra persona fisica l'operatività, le risposte su conoscenza ed esperienza saranno riferite al delegato, mentre per la situazione finanziaria e per gli obiettivi di investimento saranno considerate le risposte del Cliente intestatario del conto.

Qualora il Cliente sia persona giuridica, le risposte su conoscenza ed esperienza saranno riferite a quella in possesso al Legale rappresentante, mentre per la situazione finanziaria e per gli obiettivi di investimento saranno considerate le risposte della persona giuridica.

#### **6.2.4 STRUMENTI FINANZIARI A COMPLESSITÀ MOLTO ELEVATA**

La Banca non presta ai Clienti al dettaglio servizi di investimento inerenti prodotti a complessità molto elevata, come definiti dall'allegato alla comunicazione CONSOB 97996 del 22 dicembre 2014, elencati a partire dal punto i) sino al punto v) incluso.

#### **6.2.5 CONFERIMENTO DEGLI ORDINI (VALIDO PER TUTTI I CONTRATTI AD ESCLUSIONE DI QUELLO DI COLLOCAMENTO E CONSULENZA SU PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI)**

Gli ordini e le revocche possono essere conferiti per iscritto o telefonicamente o via Internet. Qualora gli ordini siano impartiti attraverso consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, gli stessi si intendono conferiti alla Banca.

Nel caso in cui l'ordine sia conferito per iscritto, la Banca rilascia al Cliente attestazione cartacea contenente gli elementi essenziali dell'ordine.

Quanto agli ordini impartiti telefonicamente o per email, l'assolvimento degli obblighi informativi ed il rilascio della relativa autorizzazione da parte del Cliente risultano da registrazione telefonica o dalla email che fanno piena prova nei confronti del Cliente. Il Cliente si dichiara informato che la telefonata è interamente registrata. Copia della registrazione delle conversazioni e comunicazioni con il Cliente rimane disponibile, su richiesta, per un periodo di cinque anni.

Quanto agli ordini impartiti tramite internet banking, l'assolvimento degli obblighi informativi ed il rilascio della relativa autorizzazione da parte del Cliente risultano da registrazione nei sistemi informatici della Banca, le cui evidenze fanno piena prova nei confronti del Cliente. Il Cliente si dichiara informato che gli ordini sono registrati sui sistemi informatici.

Nel caso in cui l'ordine di acquisto, avente ad oggetto un prodotto di investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato (PRIIP), sia impartito su iniziativa del Cliente al dettaglio attraverso mezzi di comunicazione a distanza (es. telefono) che impediscono la previa consegna del documento contenente le informazioni chiave (KID), la Banca può fornire al Cliente detto documento su supporto durevole subito dopo il conferimento dell'ordine, purché il Cliente abbia accettato di riceverlo senza ritardi ingiustificati, dopo la conclusione della transazione, e abbia preso atto circa la possibilità per la Banca di posticipare l'esecuzione dell'ordine alla preventiva ricezione del documento stesso.

È facoltà della Banca rifiutare l'esecuzione dell'ordine conferito dal Cliente, dandone immediata comunicazione al Cliente stesso. Il Cliente prende atto che tra le diverse cause per le quali un ordine può essere rifiutato vi rientra anche il caso in cui un ordine abbia ad oggetto titoli che non siano già presenti nel proprio deposito titoli presso la Banca al momento della disposizione dell'ordine.

#### **6.2.6 OPERAZIONI SU DERIVATI (VALIDO PER TUTTI I CONTRATTI AD ESCLUSIONE DI QUELLO DI COLLOCAMENTO E CONSULENZA SU PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI)**

La Banca esegue gli ordini dei Clienti al dettaglio aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati, come definiti dal Decreto Legislativo n. 58/1998 e successive modifiche, purché negoziati in sedi di negoziazione indicate nella Strategia di esecuzione degli ordini e non soggetti a "marginazione".

Il Cliente prende atto che:

- il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni;
- l'investimento effettuato su tali strumenti comporta l'assunzione di elevato rischio di perdite.

Nel caso di conti cointestati a Clienti professionali e al dettaglio, la possibilità di negoziare strumenti derivati è subordinata al rilascio di apposita delega da parte dei Clienti al dettaglio a favore dei Clienti professionali ad operare in via esclusiva in derivati sul conto cointestato.

#### **6.2.7 ESECUZIONE DEGLI ORDINI ALLE MIGLIORI CONDIZIONI (VALIDO PER TUTTI I CONTRATTI AD ESCLUSIONE DI QUELLO DI COLLOCAMENTO E CONSULENZA SU PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI)**

Allorché esegue gli ordini impartiti dal Cliente, la Banca si attiene alla propria Strategia di esecuzione degli ordini al fine di ottenere le migliori condizioni possibili con riferimento al corrispettivo totale, che è costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all'esecuzione, che includono tutte le spese sostenute dal Cliente direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine.

Qualora il Cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca esegue l'ordine attenendosi, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute, a tali istruzioni. In tal caso, il Cliente prende atto che ciò potrebbe pregiudicare il conseguimento del miglior risultato possibile.

#### **6.3 CONTRATTO DI NEGOZIAZIONE E COLLOCAMENTO NON ASSISTITI DA CONSULENZA (ESCLUSI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI)**

La Banca offre i servizi di negoziazione e collocamento senza prestazione di consulenza.

##### **6.3.1 INCENTIVI**

Nella prestazione dei servizi e attività di investimento o accessori, la Banca può versare a terzi o percepire, da terzi o da chi agisce per conto di questi: compensi o commissioni o prestazioni non monetarie (c.d. incentivi), a condizione che questi ultimi:

- a. siano compatibili con l'obbligo di servire al meglio gli interessi dei Clienti;
- b. siano volti ad accrescere la qualità dei servizi prestati dalla Banca.

La percezione di incentivi remunera le attività con le quali la Banca fornisce al Cliente: l'accesso, a un prezzo competitivo, ad una vasta gamma di strumenti finanziari, compreso un numero adeguato di strumenti di fornitori terzi di prodotti che non hanno legami stretti con la Banca stessa, e la fornitura di strumenti a valore aggiunto che assistono il Cliente nell'adozione delle decisioni di investimento.

Con riferimento al servizio di collocamento e distribuzione di prodotti di risparmio gestito, l'ammontare degli incentivi corrisposti alla Banca dalle società emittenti rappresenta una percentuale delle commissioni richieste al Cliente dalle predette società emittenti per sottoscrivere il prodotto. Tali incentivi sono variabili in relazione a ciascun prodotto finanziario.

##### **6.3.2 VALUTAZIONE DI APPROPRIATEZZA**

La valutazione di appropriatezza degli ordini impartiti dal Cliente è effettuata dalla Banca, nell'ambito del servizio di negoziazione e di collocamento, sulla base delle informazioni preventivamente ricevute dal Cliente attraverso il questionario. La valutazione di appropriatezza consiste in un controllo attraverso il quale la Banca verifica che il Cliente abbia le conoscenze e l'esperienza necessarie per comprendere i rischi inerenti all'operazione o all'ordine in questione.

Il Cliente prende atto che la valutazione di appropriatezza fa riferimento alla situazione esistente al momento dell'effettuazione della stessa; elementi sopravvenuti potrebbero condurre ad un diverso esito di tale valutazione.

Qualora la Banca, sulla base delle informazioni ricevute, valuti l'ordine come non appropriato avverte il Cliente, esponendo le ragioni di tale valutazione. Il Cliente, se intende far eseguire comunque l'ordine, rilascia apposita autorizzazione, registrata su supporto durevole, insieme all'avviso di non appropriatezza indicato dalla Banca al Cliente.

In caso di rapporti cointestati, la valutazione di appropriatezza sarà condotta prendendo come riferimento il livello di esperienza e conoscenza del cointestatario scelto preventivamente dagli altri Clienti cointestati.

##### **6.3.3 OPERAZIONI SU STRUMENTI CON EFFETTO LEVA O CON PASSIVITÀ POTENZIALI**

Qualora il Cliente detenga posizioni in strumenti finanziari caratterizzati da effetto leva o posizioni in operazioni con passività potenziali, la Banca informa il Cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento (per tale intendendosi il prezzo di acquisto per gli strumenti finanziari acquistati per il tramite della Banca o il prezzo di carico per quelli oggetto di mero trasferimento nel dossier titoli del Cliente) subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%.

La comunicazione è effettuata dalla Banca, per singolo strumento, entro la fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, entro la fine del giorno lavorativo successivo.

#### **6.4 CONTRATTO DI NEGOZIAZIONE E COLLOCAMENTO ASSISTITI DA CONSULENZA (ESCLUSI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI)**

La Banca offre i servizi di negoziazione e collocamento con la prestazione del servizio di consulenza.

#### **6.4.1 INCENTIVI**

Nella prestazione dei servizi e attività di investimento o accessori, la Banca può versare a terzi o percepire da terzi o da chi agisce per conto di questi: compensi o commissioni o prestazioni non monetarie (c.d. incentivi), a condizione che questi ultimi:

- a. siano compatibili con l'obbligo di servire al meglio gli interessi dei Clienti;
- b. siano volti ad accrescere la qualità dei servizi prestati dalla Banca ai Clienti.

La percezione di incentivi di cui al precedente comma remunera le attività di: a) prestazione di consulenza non indipendente in materia di investimenti; b) accesso ad una vasta gamma di strumenti finanziari adeguati, tra cui un numero appropriato di strumenti di fornitori terzi di prodotti che non hanno legami stretti con la banca; c) valutazione circa il persistere dell'adeguatezza degli strumenti finanziari in cui il Cliente ha investito.

Con riferimento al servizio di collocamento e distribuzione di prodotti di risparmio gestito, l'ammontare degli incentivi corrisposti alla Banca dalle società emittenti rappresenta una percentuale delle commissioni richieste al Cliente dalle predette società emittenti per sottoscrivere il prodotto. Tali incentivi sono variabili in relazione a ciascun prodotto finanziario.

#### **6.4.2 VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA**

La valutazione di adeguatezza degli ordini impartiti dal Cliente è effettuata dalla Banca, nell'ambito del servizio di consulenza, sulla base delle informazioni preventivamente ricevute dal Cliente attraverso il Questionario.

La valutazione di adeguatezza consiste in un controllo attraverso il quale la Banca verifica che: a) l'ordine corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente; b) il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'operazione o all'ordine in questione, compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento; c) il Cliente abbia le conoscenze e l'esperienza necessarie per comprendere i rischi inerenti all'operazione o all'ordine in questione. Nell'effettuare tale valutazione la Banca tiene conto anche dei costi e della complessità dello strumento oggetto dell'ordine, nonché di strumenti ad esso equivalenti, comunque adeguati per il Cliente.

Il Cliente prende atto che la valutazione di adeguatezza fa riferimento alla situazione esistente al momento dell'effettuazione della stessa; elementi sopravvenuti potrebbero condurre ad un diverso esito di tale valutazione.

Qualora il Cliente, nell'ambito del rapporto di consulenza con la Banca, richieda di propria iniziativa l'esecuzione di un ordine, la Banca comunque effettua la valutazione di adeguatezza. Nell'ipotesi in cui l'esito della valutazione sia di non adeguatezza dell'ordine, la Banca, oltre a non eseguire l'ordine, comunica su supporto durevole tale esito al Cliente.

Se il contratto è intestato a più persone fisiche, la Banca ai fini della valutazione di adeguatezza farà riferimento alle personali caratteristiche, esigenze ed obiettivi del cointestatario scelto preventivamente dai Clienti cointestatari.

#### **6.4.3 VALUTAZIONE DI APPROPRIATEZZA**

La valutazione di appropriatezza degli ordini impartiti dal Cliente è effettuata dalla Banca, nell'ambito del servizio di negoziazione e di collocamento, sulla base delle informazioni preventivamente ricevute dal Cliente attraverso il questionario.

La valutazione di appropriatezza consiste in un controllo attraverso il quale la Banca verifica che il Cliente abbia le conoscenze e l'esperienza necessarie per comprendere i rischi inerenti all'operazione o all'ordine in questione.

Il Cliente prende atto che la valutazione di appropriatezza fa riferimento alla situazione esistente al momento dell'effettuazione della stessa; elementi sopravvenuti potrebbero condurre ad un diverso esito di tale valutazione.

Qualora la Banca, sulla base delle informazioni ricevute, valuti l'ordine come non appropriato avverte il Cliente, esponendo le ragioni di tale valutazione. Il Cliente, se intende far eseguire comunque l'ordine, rilascia apposita autorizzazione, registrata su supporto durevole, insieme all'avviso di non appropriatezza indicato dalla Banca al Cliente.

In caso di rapporti cointestati, la valutazione di appropriatezza sarà condotta prendendo come riferimento il livello di esperienza e conoscenza del cointestatario scelto preventivamente dagli altri Clienti cointestatari.

#### **6.4.4 OPERAZIONI SU STRUMENTI CON EFFETTO LEVA O CON PASSIVITÀ POTENZIALI**

Qualora il Cliente detenga posizioni in strumenti finanziari caratterizzati da effetto leva o posizioni in operazioni con passività potenziali, la Banca informa il Cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento (per tale intendendosi il prezzo di acquisto per gli strumenti finanziari acquistati per il tramite della Banca o il prezzo di carico per quelli oggetto di mero trasferimento nel dossier titoli del Cliente) subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%.

La comunicazione è effettuata dalla Banca, per singolo strumento, entro la fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, entro la fine del giorno lavorativo successivo.

#### **6.5 IL SERVIZIO DI CONSULENZA (ESCLUSI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI)**

Il servizio di consulenza consiste nel fornire al Cliente, su iniziativa della Banca o su richiesta dello stesso, raccomandazioni personalizzate di investimento, sulla base delle caratteristiche del Cliente medesimo.

Per raccomandazione di investimento si intende qualsiasi consiglio volto a:

- a. comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato strumento finanziario o assumere garanzie nei confronti dell'emittente rispetto a tale strumento;
- b. esercitare o non esercitare il diritto conferito da un determinato strumento finanziario di comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare uno strumento finanziario.

La raccomandazione può riguardare uno o più strumenti finanziari, inseriti nel catalogo prodotti della Banca.

La Banca fornisce tale servizio in modo non indipendente. Ciò significa che, quando elabora le suddette raccomandazioni, queste possono avere ad oggetto strumenti finanziari emessi:

- a. dalla stessa Banca;
- b. da soggetti terzi, con i quali la Banca ha stretti legami;
- c. da altri emittenti con i quali la Banca ha stipulato contratti di collocamento/distribuzione.

In relazione ai punti b) e c) la Banca può percepire incentivi.

#### **6.5.1 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'INCARICO**

La Banca presta il servizio di consulenza tramite personale ad esso specificamente preposto (consulenti), sia di persona che telefonicamente. Il nominativo del consulente di riferimento è riportato sull'estratto conto corrente. Il servizio di consulenza non è erogato per il tramite del contact center della Banca.

Il Cliente fa riferimento ad apposito Consulente designato dalla Banca che lo assiste nella pianificazione dei propri investimenti, in base ad apposita analisi del Portafoglio effettuata dalla Banca, almeno una volta all'anno, volto a fornire una valutazione in merito all'allocazione delle risorse del Cliente in relazione alle tipologie di investimenti ed a pianificare, per ciascuna tipologia di investimento, l'allocazione considerata ottimale del portafoglio sui singoli strumenti finanziari.

La Banca, nel formulare le raccomandazioni su uno o più strumenti finanziari, tiene conto delle indicazioni fornite dall'Emittente di tali strumenti circa le caratteristiche dei Clienti ai quali tali strumenti sono rivolti e verifica se detti strumenti siano compatibili con uno dei target di Clientela identificati dalla Banca (target market).

La Banca consiglia al Cliente le operazioni per esso adeguate sulla base delle informazioni acquisite dalla compilazione del questionario conoscitivo.

Il Cliente prende atto che, in caso di ordine impartito di sua iniziativa, la Banca potrebbe valutare l'ordine non adeguato, qualora: (i) lo strumento finanziario richiesto non sia compatibile con il target market in cui rientra il Cliente medesimo; (ii) non abbia superato il controllo di adeguatezza che tiene conto della sua competenza, dei suoi obiettivi di investimento, della sua situazione finanziaria, della sua tolleranza al rischio e delle sue esigenze di liquidità.

In occasione della fornitura delle raccomandazioni, la Banca consegna al Cliente apposita relazione (cosiddetto Report di consulenza).

#### **6.5.2 VALIDITÀ TEMPORALE DELLE RACCOMANDAZIONI E LORO ESECUZIONE**

Il Cliente prende atto che le raccomandazioni possono perdere, anche repentinamente, la propria validità dal punto di vista della convenienza per il Cliente, anche a seguito di avvenimenti congiunturali e di mercato. Pertanto le raccomandazioni della Banca devono considerarsi valide esclusivamente al momento in cui vengono fornite ovvero, se indicato, per il maggior periodo individuato dalla Banca al momento dell'erogazione delle raccomandazioni. Di conseguenza, la Banca non si assume alcuna responsabilità in ordine alla adeguatezza delle raccomandazioni nel caso in cui il Cliente decida di darvi esecuzione successivamente ai termini di cui sopra.

Il Cliente accetta la raccomandazione attraverso apposita firma sulla medesima o inviando mail di accettazione, o esprimendo l'accettazione nel corso di colloquio telefonico registrato con il consulente. Accettando la raccomandazione, il Cliente conferisce contestualmente mandato alla Banca di eseguire l'ordine o gli ordini raccomandati.

#### **6.5.3 REVISIONE PERIODICA DEL LIVELLO DI RISCHIO DEL PORTAFOGLIO**

In occasione del rendiconto al 31 dicembre di ciascun anno, la Banca verifica che il livello di rischio del portafoglio titoli del Cliente sia complessivamente in linea con la classe di rischio del Cliente stesso.

In caso il livello di rischio del portafoglio risulti superiore alla classe di rischio del Cliente, la Banca invia a quest'ultimo apposita comunicazione, invitandolo a contattare la Banca (anche tramite il consulente di riferimento), per identificare le azioni più idonee a superare tale situazione.

#### **6.5.4 VALUTAZIONE PERIODICA DI ADEGUATEZZA DELLE RACCOMANDAZIONI FORNITE**

La Banca valuta nel tempo l'adeguatezza delle raccomandazioni effettuate e invia al Cliente, su supporto durevole e con cadenza annuale, salva diversa richiesta del Cliente medesimo, il rendiconto circa l'adeguatezza delle raccomandazioni fornite. Tale rendiconto contiene le seguenti informazioni: i) frequenza e portata della valutazione periodica di adeguatezza e, laddove pertinente, le condizioni che la determinano; ii) misura in cui le informazioni precedentemente raccolte sono sottoposte a rivalutazione; iii) modo in cui la raccomandazione aggiornata è comunicata al Cliente.

#### **6.5.5 LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ**

La Banca svolge il servizio di consulenza secondo criteri di diligenza professionale senza con ciò assumere alcun obbligo di risultato nei confronti del Cliente in ordine all'esito delle operazioni consigliate o ai risultati dalle stesse prodotte.

Pertanto, nessuna responsabilità potrà insorgere a carico della Banca per eventuali perdite, danni o minori guadagni che il Cliente dovesse subire a seguito dell'esecuzione delle operazioni effettuate sulla base delle raccomandazioni ricevute.



La Banca presta il servizio di consulenza sulla base delle informazioni preventivamente ricevute dal Cliente con la compilazione del questionario. Il Cliente è responsabile della veridicità, completezza e esattezza delle informazioni fornite e del loro tempestivo aggiornamento. La Banca non è pertanto responsabile per il servizio di consulenza prestato sulla base di informazioni incomplete, inesatte o non aggiornate.

Il Cliente prende atto che gli investimenti detenuti presso terzi intermediari non sono tenuti in considerazione al fine di elaborare la pianificazione considerata ottimale dell'allocazione degli investimenti, salvo diverso accordo.

## **6.6 CONTRATTO DI COLLOCAMENTO E CONSULENZA SU PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI**

La Banca offre il servizio di collocamento di prodotti di investimento assicurativi con la prestazione del servizio di consulenza.

### **6.6.1 OGGETTO DEL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI**

1. Il servizio di collocamento e distribuzione consiste nell'offerta al Cliente di prodotti di investimento assicurativi su incarico retribuito da parte dell'impresa di assicurazione emittente ("Emittente").
2. La Banca si attiene nello svolgimento del servizio alle istruzioni dell'Emittente il prodotto di investimento assicurativo e fornisce al Cliente e/o tiene a sua disposizione la documentazione prevista da tali istruzioni e dalla normativa vigente.
3. Per l'adesione ad ogni collocamento, il Cliente deve sottoscrivere specifica modulistica predisposta dall'Emittente.

### **6.6.2 INCENTIVI**

1. Nella prestazione dei servizi e attività di investimento o accessori, la Banca può versare a terzi o percepire da terzi o da chi agisce per conto di questi: onorari, commissioni o benefici non monetario (c.d. incentivi), a condizione che questi ultimi: a) siano compatibili con l'obbligo di servire al meglio gli interessi dei Clienti; b) siano volti ad accrescere la qualità dei servizi prestati dalla Banca ai Clienti.
2. La percezione di incentivi di cui al precedente comma remunera le attività di: a) prestazione di consulenza non indipendente in materia di prodotti di investimento assicurativi; b) valutazione circa il persistere dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi in cui il Cliente ha investito.
3. Informazioni circa l'esistenza, natura e modalità di calcolo degli incentivi di natura monetaria o non monetaria, versati o percepiti dalla Banca sono contenute nell'Allegato 4 al Reg.40/2018 emanato dall'IVASS "Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta, o qualora non prevista, del contratto", consegnato unitamente al contratto.

### **6.6.3 INFORMATIVA SUI COSTI ED ONERI**

1. La Banca, prima di dar corso alle singole operazioni, comunica al Cliente le informazioni in forma aggregata in merito: ai costi e agli oneri dei servizi di investimento e del prodotto di investimento assicurativo, ivi inclusi eventuali incentivi corrisposti o ricevuti, nonché all'effetto dei costi sulla redditività del prodotto sottoscritto.
2. Qualora il Cliente lo richieda, la Banca fornisce su supporto durevole la rappresentazione dei suddetti costi in forma analitica.
3. La Banca o la Compagnia fornisce con periodicità annuale un' informativa personalizzata inerente i costi, oneri, ivi inclusi gli incentivi, addebitati al Cliente in relazione ai servizi di investimento prestati e al prodotto sottoscritto.
4. In caso di estinzione infrannuale del rapporto, la Banca a fine anno fornisce al Cliente in modalità cartacea l'informativa di cui al precedente comma all'ultimo indirizzo comunicato alla Banca ai sensi dell'art. 4 della Sezione I.

### **6.6.4 VALUTAZIONI DI COERENZA E ADEGUATEZZA**

1. Le valutazioni di coerenza e di adeguatezza sui prodotti di investimento assicurativi proposti dalla Banca sono effettuate dalla Banca stessa, nell'ambito del servizio di consulenza, sulla base delle informazioni preventivamente ricevute dal Cliente attraverso il Questionario.
2. La valutazione di coerenza è effettuata dalla Banca sulla base delle richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del Cliente ed è svolta al fine di agire nel migliore interesse del cliente.
3. La valutazione di adeguatezza consiste in un controllo attraverso il quale la Banca verifica che: a) il prodotto di investimento assicurativo corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente; b) il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'operazione, compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento; c) il Cliente abbia le conoscenze e l'esperienza necessarie per comprendere i rischi inerenti all'operazione in questione. Nell'effettuare tale valutazione la Banca tiene conto anche dei costi e della complessità del prodotto proposto, nonché di prodotti ad esso equivalenti, comunque adeguati per il Cliente.
3. Il Cliente prende atto che le valutazioni di coerenza e di adeguatezza fanno riferimento alla situazione esistente al momento dell'effettuazione della stessa; elementi sopravvenuti potrebbero condurre ad un diverso esito di tale valutazione.
4. Qualora il Cliente, nell'ambito del rapporto di consulenza con la Banca, richieda di propria iniziativa la sottoscrizione di un prodotto di investimento assicurativo, la Banca comunque effettua la valutazione di coerenza e di adeguatezza.

Nell'ipotesi in cui l'esito della valutazione sia di non adeguatezza del prodotto, la Banca non dà corso alla richiesta del Cliente e comunica su supporto durevole tale esito al Cliente.

#### **6.6.5 OPERATIVITÀ IN NOME PROPRIO**

Nello svolgimento dei servizi di investimento la Banca è autorizzata ad agire per conto del Cliente anche in nome proprio.

#### **6.6.6 PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI A COMPLESSITÀ MOLTO ELEVATA**

La Banca non presta ai clienti al dettaglio servizi di investimento inerenti prodotti di investimento assicurativo a complessità molto elevata, come definiti dall'allegato alla comunicazione CONSOB 97996 del 22 dicembre 2014, elencati a partire dal punto i) sino al punto v) incluso.

#### **6.6.7 RELAZIONI SUI SERVIZI PRESTATI**

1. La Banca e/o l'impresa di assicurazione fornisce ai Clienti, su un supporto durevole, adeguate relazioni sui servizi prestati, che includono comunicazioni periodiche, tenendo conto della tipologia e della complessità dei prodotti di investimento assicurativi e della natura del servizio prestato e comprendono, se del caso, i costi delle operazioni e dei servizi prestati per conto dei contraenti.
2. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento delle comunicazioni della Banca di cui al precedente comma senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, esse si intenderanno senz'altro riconosciute esatte ed approvate dal Cliente.

#### **6.6.8 CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER OPERAZIONI SU PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI**

1. La Banca può concedere al Cliente, contro pagamento di un interesse e previa acquisizione di adeguate garanzie, finanziamenti esclusivamente finalizzati all'esecuzione di operazioni aventi ad oggetti prodotti di investimento assicurativi.
2. Tali finanziamenti sono separatamente formalizzati per iscritto e comunque ad essi si applicano, in quanto compatibili, le presenti condizioni di contratto.

#### **6.6.9 OFFERTA FUORI SEDE**

1. La Banca può proporre il collocamento di prodotti di investimento assicurativi, anche in luogo diverso dalla propria sede legale o dalle proprie filiali.
2. Tale attività è prestata esclusivamente tramite consulenti abilitati all'offerta fuori sede - iscritti nella Sezione E del Registro IVASS - che si identificano tramite presentazione di apposito modulo fornito dalla Banca. Le istruzioni impartite attraverso consulenti assicurativi abilitati all'offerta fuori sede, si intendono conferiti alla Banca.
3. La Banca vieta ai propri consulenti assicurativi abilitati all'offerta fuori sede di ricevere dal Cliente denaro contante, assegni o strumenti finanziari al portatore o a loro intestati o girati.
4. L'efficacia dei contratti di collocamento conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine il Cliente potrà recedere dal contratto senza spese, senza penalità e senza giustificato motivo inviando alla Banca o al consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede apposita comunicazione scritta.

#### **6.6.10 OGGETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA SU PRODOTTI ASSICURATIVI**

1. Per servizio di consulenza si intende la fornitura al Cliente di raccomandazioni personalizzate su sua richiesta o iniziativa della Banca su uno o più contratti di assicurazione relativi a prodotti di investimento assicurativi.
2. La Banca fornisce tale servizio:
  - a. in modo non indipendente. Ciò significa che, quando elabora le suddette raccomandazioni, queste possono avere ad oggetto prodotti di investimento assicurativi emessi da altri emittenti con i quali la Banca ha stipulato contratti di collocamento/distribuzione. In relazione a quanto sopra la Banca può percepire incentivi, nel rispetto dell'articolo 6.1.2.
  - b. basato su un'analisi non imparziale in quanto la Banca non fonda tale consulenza sull'analisi di un numero sufficiente di contratti e di fornitori disponibili sul mercato.
3. Il catalogo prodotti della Banca è costituito da prodotti di investimento assicurativi, appartenenti alle seguenti tipologie: Ramo I, Ramo III e Multiramo.

#### **6.6.11 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'INCARICO**

1. La Banca presta il servizio di consulenza tramite personale ad esso specificamente preposto (consulenti assicurativi abilitati). Il nominativo del consulente di riferimento è riportato sull'allegato n.4 del Reg. 40/2018 emesso dall'IVASS. Il servizio di consulenza non è erogato per il tramite del contact center della Banca.
2. La Banca, nel formulare le raccomandazioni su uno o più prodotti di investimento assicurativi, tiene conto delle indicazioni fornite dall'Emittente di tali prodotti circa le caratteristiche dei Clienti ai quali tali prodotti sono rivolti e verifica se

detti prodotti siano compatibili con uno dei target di Clientela identificati dalla Banca (target market).

3. La Banca consiglia al Cliente le operazioni per esso adeguate sulla base delle informazioni acquisite con il questionario di cui all'art. 6.2.2..
4. Il Cliente prende atto che anche nel caso in cui lo stesso volesse sottoscrivere un prodotto assicurativo di sua iniziativa, la Banca potrebbe valutare il prodotto di investimento assicurativo scelto dal Cliente come non adeguato.  
E precisamente quando il prodotto: i) non sia compatibile con il target market in cui rientra il Cliente medesimo, ii) non abbia superato il controllo di adeguatezza, che tiene conto della sua competenza, dei suoi obiettivi di investimento, della sua situazione finanziaria, della sua tolleranza al rischio, delle sue esigenze di liquidità, e il controllo sulla coerenza con le richieste ed esigenze del Cliente.
5. n occasione della fornitura delle singole raccomandazioni, la Banca consegna al Cliente apposita relazione (cosiddetto Report di consulenza) dalla quale risulta: la descrizione della consulenza prestata e il modo in cui la raccomandazione fornita sia idonea o meno per il Cliente, inclusa una spiegazione di come essa risponda o meno alle preferenze, agli obiettivi e ad altre caratteristiche del cliente.

#### **6.6.12 VALIDITÀ TEMPORALE DELLE RACCOMANDAZIONI E LORO ESECUZIONE**

1. Il Cliente prende atto che le raccomandazioni possono perdere, anche repentinamente, la propria validità dal punto di vista della convenienza per il Cliente, anche a seguito di avvenimenti congiunturali e di mercato. Pertanto le raccomandazioni della Banca devono considerarsi valide esclusivamente al momento in cui vengono fornite ovvero, se indicato, per il maggior periodo individuato dalla Banca al momento dell'erogazione delle raccomandazioni. Di conseguenza, la Banca non si assume alcuna responsabilità in ordine alla adeguatezza delle raccomandazioni nel caso in cui il Cliente decida di darvi esecuzione successivamente ai termini di cui sopra.
2. Il Cliente accetta la raccomandazione attraverso apposita firma sulla medesima.

#### **6.6.13 VALUTAZIONE PERIODICA DI ADEGUATEZZA DELLE RACCOMANDAZIONI FORNITE**

1. La Banca valuta nel tempo l'adeguatezza delle raccomandazioni effettuate e invia al Cliente, su supporto durevole e con cadenza annuale, salva diversa richiesta del Cliente medesimo, il rendiconto circa l'adeguatezza delle raccomandazioni fornite.
2. Tale rendiconto contiene una dichiarazione aggiornata che spiega in che modo il prodotto di investimento assicurativo corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del cliente stesso.

#### **6.6.14 LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ**

1. La Banca svolge il servizio di consulenza secondo criteri di diligenza professionale senza con ciò assumere alcun obbligo di risultato nei confronti del Cliente in ordine all'esito delle operazioni consigliate o ai risultati dalle stesse prodotte. Pertanto, nessuna responsabilità potrà insorgere a carico della Banca per eventuali perdite, danni o minori guadagni che il Cliente dovesse subire a seguito dell'esecuzione delle operazioni effettuate sulla base delle raccomandazioni ricevute.
2. La Banca presta il servizio di consulenza sulla base delle informazioni preventivamente ricevute dal Cliente con la compilazione del questionario. Il Cliente è responsabile della veridicità, completezza e esattezza delle informazioni fornite e del loro tempestivo aggiornamento. La Banca non è pertanto responsabile per il servizio di consulenza prestato sulla base di informazioni incomplete, inesatte o non aggiornate.
3. Il Cliente prende atto che gli investimenti detenuti presso terzi intermediari non sono tenuti in considerazione al fine di elaborare la pianificazione considerata ottimale dell'allocatione degli investimenti, salvo diverso accordo.
4. La Banca non è responsabile della mancata o parziale prestazione del servizio di consulenza dovuta ad impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi o cadute di linea del sistema o ad altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, forza maggiore, scioperi o altre cause al di fuori del suo controllo.
5. Il Cliente dichiara di utilizzare le informazioni ricevute dalla Banca solo esclusivamente per uso proprio e non ai fini di una cessione, in qualunque forma, a terzi.

### **6.7 IL CONTRATTO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI**

#### **6.7.1 VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA**

1. La Banca valuta l'adeguatezza della linea di investimento e delle singole operazioni realizzate nella prestazione del servizio.
2. La valutazione di adeguatezza della linea di investimento è effettuata sulla base delle informazioni preventivamente ricevute dal Cliente attraverso specifico Questionario. Qualora sulla base delle informazioni ricevute nell'ambito del Questionario la Banca valuti la linea di investimento non adeguata per il Cliente, quest'ultimo non potrà sottoscrivere tale linea.
3. La valutazione di adeguatezza degli ordini impartiti dal Gestore consiste nel controllo attraverso il quale si verifica che i suddetti ordini rispettino i criteri qualitativi e i limiti quantitativi previsti dalla linea di investimento sottoscritta dal Cliente.

4. Il Cliente prende atto che la valutazione di adeguatezza fa riferimento alla situazione del mercato esistente al momento dell'effettuazione della stessa; elementi sopravvenuti potrebbero condurre ad un diverso esito di tale valutazione.
5. Se il contratto è intestato a più persone fisiche, la Banca ai fini della valutazione di adeguatezza farà riferimento alle personali caratteristiche, esigenze ed obiettivi del contestatario scelto preventivamente dai Clienti cointestatari.
6. La Banca periodicamente invia al Cliente un documento contenente i motivi secondo cui la linea di gestione prescelta corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente medesimo.

#### **6.7.2 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. La Banca nell'espletamento dell'incarico agisce, conformemente alle caratteristiche della linea di investimento scelta dal Cliente, con discrezionalità ed autonomia operativa, che può essere limitata solo da istruzioni vincolanti impartite per iscritto dal Cliente. Anche in questo caso tuttavia la Banca, salva disposizione contraria impartita per iscritto dal Cliente, si riserva di disporre in ogni momento degli strumenti finanziari acquistati su ordine di quest'ultimo, se ritiene che il suo mancato intervento possa essere contrario ad una diligente, corretta e prudente gestione del patrimonio gestito.
2. La Banca compie ogni tipo di operazione senza necessità di preventivo assenso ed è autorizzata ad adempiere agli eventuali obblighi di deposito di strumenti finanziari o di copertura previsti dalla vigente normativa per l'esecuzione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari.
- 2-bis Il Gestore può investire in relazione a ciascun mandato, per finalità di copertura o di investimento, anche in strumenti derivati originati dalla Banca, non quotati, quali future o opzioni su, ad esempio, tassi di interesse, valuta, indici finanziari, merci. Nel caso ciò avvenga, la Banca al fine di dare esecuzione a tali ordini del Gestore negozia previamente sui mercati regolamentati strumenti derivati quotati, per pari importo, durata e caratteristiche finanziarie. Qualora il Cliente intenda recedere dal rapporto la Banca si impegna ad acquistare i suddetti strumenti presenti nel patrimonio del Cliente.
3. Il Gestore si attiene alle percentuali di investimento in strumenti finanziari indicate nella linea di investimento scelta dal Cliente. Tali percentuali possono essere superate in via transitoria e per effetto di vicende connesse allo strumento finanziario (assegnazioni gratuite, improvvise fluttuazioni dei corsi, ecc.) o da operazioni di natura tecnica (conversioni, esercizio di warrant, ecc).
4. La rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto inerente agli strumenti finanziari in gestione può essere conferita alla Banca con procura da rilasciarsi per iscritto, utilizzando il modulo dalla stessa predisposto, per singole assemblee regolarmente convocate e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalla normativa vigente.
5. La Banca si riserva di opporre al Cliente ed ai terzi eventuali vincoli di legge, statutari o contrattuali, comunque limitanti la libera trasferibilità degli strumenti finanziari oggetto del presente contratto, siano essi preesistenti, contestuali o sopravvenuti rispetto al momento della stipula dello stesso.

#### **6.7.3 PARAMETRO DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO**

1. Nell'ambito di ciascuna linea di investimento è indicato, ove significativo, il parametro di riferimento (cd. "Benchmark") rispetto al quale è raffrontato il rendimento del portafoglio gestito. Tale parametro, costituito sulla base di indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e comunemente utilizzati da parte di operatori del settore, è coerente con le caratteristiche della linea di gestione prescelta dal Cliente, con i rischi ad essa connessi e con la politica di investimenti prevista per la medesima.
2. Il Cliente prende atto che il parametro di riferimento (benchmark) non rappresenta per la Banca alcun obbligo contrattuale di ottenere o assicurare un rendimento minimo o comunque garantito.
3. La Banca, inoltre, potrà investire in strumenti finanziari anche non compresi negli indici di cui si compone il parametro di riferimento.

#### **6.7.4 VARIAZIONE DELLA LINEA DI INVESTIMENTO**

1. Il Cliente può, in ogni tempo, sostituire, con una diversa la linea di investimento a suo tempo prescelta, sempreché la nuova linea risulti adeguata alla sua classe di rischio, come determinata dalla Banca sulla base delle risposte fornite al questionario. Il controllo di adeguatezza è svolto ai sensi del precedente articolo 6.7.1. A questo fine il Cliente, quale atto integrativo del presente contratto, compila e sottoscrive il modulo relativo alla linea di investimento prescelta.
2. In caso di variazione della linea di investimento, le commissioni maturate sono addebitate contestualmente alla variazione della stessa.

#### **6.7.5 RISCHI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ GESTORIA**

1. La Banca, attraverso l'informativa sugli strumenti finanziari contenuta nel "Documento informativo sui servizi di investimento", consegnato prima della sottoscrizione del contratto, illustra al Cliente i rischi connessi alle operazioni effettuate dalla Banca stessa in esecuzione della linea di investimento da questi prescelta.
2. In particolare il Cliente prende atto che l'attività gestoria non consente alcuna garanzia di mantenere invariato il valore del patrimonio affidato in gestione.
3. Compatibilmente con la linea di investimento scelta, la Banca potrebbe investire in strumenti finanziari: non ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati, o in strumenti illiquidi o complessi o altamente volatili, derivati, ovvero pro-

cedere a vendite allo scoperto, acquisti tramite somme di denaro prese a prestito, operazioni di finanziamento tramite titoli o qualsiasi operazione che implichi pagamento di margini, depositi di garanzia o rischio di cambio.

#### **6.7.6 CONFLITTI DI INTERESSE RILEVANTI**

1. La Banca adotta ogni misura ragionevole per identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il Cliente o tra Clienti, al momento della prestazione del servizio di gestione. La Banca affronta tali conflitti adottando idonee misure volte evitare che gli interessi dei Clienti siano lesi.
2. Solo nel caso in cui le misure adottate ai sensi del comma 1 non siano sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, la Banca, prima di agire per loro conto, fornisce chiara informazione agli stessi, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti e delle misure adottate per mitigare tale rischio. Le informazioni sono fornite su supporto durevole; sono sufficientemente dettagliate in modo da consentire al Cliente di prendere una decisione ragionata.
3. Il Cliente prende atto che: i) il Gestore non potrà inserire nel patrimonio gestito del Cliente strumenti finanziari in conflitto di interesse il cui valore ecceda il 50% del controvalore del patrimonio medesimo; ii) la Banca investe in quote di SICAV dalla quale, anche indirettamente, ha ricevuto incarichi di gestore delegato e/o di distributore e/o fornitore di servizi amministrativi. In quest'ultimo caso, sono addebitate al Cliente, per l'importo investito nelle quote di detta SICAV, sia la commissione di gestione della linea scelta dal Cliente, sia, indirettamente, la commissione di gestione applicata dalla SICAV per la gestione delle quote sottoscritte dal Gestore.  
La Banca controlla se le commissioni applicate dalla SICAV, di cui al precedente comma, sui fondi oggetto di delega di gestione alla Banca, siano in linea con quelle di fondi con similari caratteristiche gestiti da altre SICAV. In caso negativo, ove materialmente rilevante per singolo Cliente gestito, la Banca restituisce sul conto del Cliente la differenza tra le commissioni applicate dalla predetta SICAV e quelle delle altre SICAV considerate.
4. Nella prestazione del servizio di gestione di portafogli, la Banca si avvale del servizio di negoziazione prestato dalla stessa. La Banca controlla che le commissioni di negoziazione siano in linea con quelle applicate dalla Banca a Clienti istituzionali cui la Banca presta gli stessi servizi forniti in relazione alla propria gestione di portafogli.

#### **6.7.7 INCENTIVI**

1. Nel prestare il servizio di gestione di portafogli, la Banca non accetta e/o trattiene onorari, commissioni, o altri benefici, monetari o non monetari, pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione del servizio (c.d. incentivi), salvo quanto disposto dal successivo comma. La Banca, nel caso in cui ricevesse incentivi monetari, li restituisce al Cliente.
2. Nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli, sono considerati ammissibili i seguenti benefici non monetari in quanto di minore entità:
  - a. informazioni o documentazione di natura generica relativa ad uno strumento finanziario o a un servizio di investimento;
  - b. il materiale scritto da terzi, commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della società, o quando il soggetto terzo è contrattualmente impegnato e pagato dall'emittente per produrre tale materiale in via continuativa, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e quest'ultimo sia messo a disposizione di qualsiasi intermediario che desideri riceverlo o del pubblico in generale nello stesso momento;
  - c. partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi;
  - d. ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altri eventi di formazione.L'entità e la natura di tali benefici è tale da non pregiudicare l'agire da parte del personale della Banca nel migliore interesse del Cliente.

#### **6.7.8 ISTRUZIONI VINCOLANTI**

1. Il Cliente ha facoltà di impartire alla Banca per iscritto istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere. Le istruzioni vincolanti possono essere raccolte esclusivamente dai consulenti della Banca, tramite apposito modulo firmato dal Cliente.
2. Lo strumento finanziario scelto dal Cliente deve essere compatibile con il Target Market di clientela associato a quello strumento, ossia la clientela in relazione alle cui caratteristiche (conoscenza ed esperienza, situazione finanziaria, obiettivi di investimento) è stato concepito e/o distribuito lo strumento finanziario in questione. Inoltre detto strumento deve essere coerente con la classe di rischio del Cliente.
- 2-bis Ove anche una sola delle due condizioni di cui al comma precedente non si realizzi, il Consulente informa il Cliente che l'istruzione non potrà essere eseguita, la Banca restando sollevata da qualsiasi responsabilità per la mancata esecuzione dell'ordine.
3. L'istruzione vincolante, singolarmente considerata, o congiuntamente ad eventuali precedenti istruzioni non potrà superare, rispettivamente il 20 % o il 33% del controvalore del portafoglio.

Anche in presenza di istruzioni vincolanti la Banca non potrà inserire nel patrimonio gestito del Cliente strumenti finanziari in conflitto di interesse il cui valore ecceda il 50% del controvalore del patrimonio medesimo.

4. L'esecuzione delle istruzioni del Cliente da parte della Banca è, altresì, subordinata alla sussistenza di sufficiente disponibilità nel patrimonio affidato in gestione ovvero alla costituzione della necessaria provvista da parte del Cliente, mediante trasferimento di liquidità o di strumenti finanziari.
5. La Banca si riserva in ogni caso di rifiutare le istruzioni vincolanti che la stessa non è in condizione di eseguire a causa di impedimenti derivanti da vincoli informatici o procedurali interni; in tal caso la Banca ne darà informativa al Cliente.
6. La Banca, in caso di esigenze legate alla politica di investimento della singola linea sottoscritta dal Cliente, si riserva la facoltà di smobilizzare gli strumenti finanziari oggetto di istruzioni vincolanti.
7. La Banca, in relazione anche agli andamenti del mercato, si riserva la facoltà di recedere dal contratto qualora il controvalore degli investimenti effettuati a seguito di istruzioni vincolanti impedisca al gestore di esercitare la propria attività.

#### **6.7.9 COMUNICAZIONI IN CASO DI RIDUZIONE DEL PATRIMONIO**

1. La Banca informa, su supporto durevole, il Cliente, qualora il patrimonio affidato nell'ambito di una linea di investimento, valutato all'inizio di qualsiasi periodo oggetto della comunicazione, si sia ridotto, per effetto di perdite, in misura pari o superiore al 10% e successivamente per multipli del 10%.
2. Tale comunicazione è effettuata dalla Banca, al più tardi alla fine del giorno lavorativo in cui si è registrato il superamento della soglia o, qualora tale soglia sia superata in un giorno non lavorativo, entro la fine del giorno lavorativo successivo.

#### **6.7.10 CRITERI DI VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO E DI APPLICAZIONE DELLE COMMISSIONI**

1. La valutazione degli strumenti finanziari, contenuti nel portafoglio del Cliente, per determinare i prezzi da applicare alle quantità di strumenti finanziari in portafoglio ai fini della valutazione del patrimonio da inserire nel rendiconto periodico, è effettuata quotidianamente secondo i criteri di valutazione di seguito riportati:
  - a. per gli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione, il prezzo è quello ivi rilevato nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento. Nel caso di strumenti finanziari negoziati presso più mercati, il prezzo di riferimento è quello del mercato su cui i titoli risultano maggiormente trattati. Nel caso in cui nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento non sia rilevato alcun prezzo, sono adottati i criteri di valutazione di cui alla lettera b);
  - b. per gli strumenti finanziari non negoziati nei mercati di cui alla lettera a), il prezzo è determinato con riferimento al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dall'intermediario, concernenti sia la situazione dell'emittente sia quella del mercato. Per gli strumenti finanziari derivati non negoziati nei mercati di cui alla lettera a) la valutazione deve essere effettuata con riferimento alle condizioni di mercato (cd. "mark to market");
  - c. per i titoli trattati al "corso secco" il prezzo è espresso al "corso secco" con separata evidenziazione del rateo d'interesse maturato;
  - d. per i titoli zero coupon il prezzo è comprensivo dei ratei d'interesse maturati;
  - e. per i titoli negoziati sui mercati di cui alla lettera a) del presente comma e sospesi dalle negoziazioni in data successiva all'acquisto, l'ultimo prezzo rilevato è rettificato sulla base del minore tra tale prezzo e quello di presunto realizzo, calcolato secondo il motivato e prudente apprezzamento dell'intermediario. Trascorso un anno dal provvedimento di sospensione i titoli sospesi sono valutati sulla base dei criteri previsti per quelli non negoziati nei mercati regolamentati; analoga valutazione deve essere effettuata per i titoli sospesi acquisiti dopo la data di sospensione;
  - f. per le quote e le azioni emesse da organismi di investimento collettivo il valore coincide con l'ultima valorizzazione rilevata nel periodo di riferimento;
  - g. per gli strumenti finanziari denominati in valuta estera il prezzo, individuato per le diverse categorie secondo i criteri sopra indicati, è espresso in euro applicando i relativi cambi rilevati nello stesso giorno di chiusura del rendiconto. Per i titoli espressi in valute diverse da quelle di conto valutario, il controvalore è determinato operando sui cambi accertati in mercati aventi rilevanza e significatività internazionale;
  - h. nel caso di operazioni in strumenti finanziari con regolamento differito, il prezzo deve essere attualizzato al tasso d'interesse di mercato, privo di rischio, corrispondente alla stessa scadenza di quella di regolamento.
2. Il valore del patrimonio, ai fini dell'applicazione delle commissioni, è determinato in base alle risultanze del rendiconto di gestione. Nei casi in cui il contratto acquisti efficacia nel corso del trimestre solare, la commissione di gestione dovuta a scadenza è calcolata pro-rata sull'effettivo periodo di attività.
3. Per il pagamento di quanto dovuto dal Cliente - anche relativamente alla fiscalità per IVA e altre imposte eventualmente applicabili - la Banca è autorizzata ad addebitare e prelevare le relative somme dal conto corrente di gestione.

## 7. SEZIONE VII

### INFORMAZIONI SUI COSTI ED ONERI

Le condizioni standard relative ai costi e agli oneri applicate ai Clienti in relazione alla prestazione dei servizi di investimento sono riportate nello specifico documento (“Condizioni Economiche”) allegato ai seguenti contratti:

- “Esecuzione di ordini per conto dei Clienti e negoziazione per conto proprio, collocamento, custodia e amministrazione di strumenti finanziari, conto corrente bancario” (di seguito “Contratto di Negoziazione senza consulenza”);
- “Esecuzione di ordini per conto dei Clienti e negoziazione per conto proprio, collocamento, consulenza in materia di investimenti, custodia e amministrazione di strumenti finanziari, conto corrente bancario” (di seguito “Contratto di Negoziazione con consulenza”);
- “Collocamento e consulenza su prodotti di investimento assicurativi”;
- “Gestione di portafogli, custodia ed amministrazione di strumenti finanziari, conto corrente di gestione” (di seguito il “Contratto di Gestione”).

La Banca fornisce inoltre al Cliente specifiche informazioni su costi e oneri, inclusi eventuali incentivi corrisposti o ricevuti, sia prima di dar corso alle singole operazioni (informativa ex ante), sia tramite rendicontazione annuale (informativa ex post).

Quanto all’informativa ex ante, essa contiene costi e agli oneri dei servizi di investimento e dei prodotti, ivi inclusi eventuali incentivi corrisposti o ricevuti, nonché all’effetto dei costi sulla redditività degli strumenti finanziari.

Quanto all’informativa ex post, essa contiene costi, oneri, ivi inclusi gli incentivi, addebitati al Cliente in relazione ai servizi di investimento prestati e al prodotto sottoscritto.

Le informazioni sono fornite in forma aggregata. Qualora il Cliente lo richieda, la Banca fornisce su supporto duraturo la rappresentazione dei suddetti costi in forma analitica.

In caso di estinzione infrannuale del rapporto, la Banca a fine anno fornisce al Cliente in modalità cartacea l’informativa all’ultimo indirizzo comunicato alla Banca.

La Banca tiene a disposizione dei Clienti una scheda riassuntiva della normativa tributaria vigente sulla tassazione delle rendite finanziarie.

## 8. SEZIONE VIII

### STRATEGIA DI ESECUZIONE DEGLI ORDINI DELLA BANCA

#### 8.1 **PREMESSA**

Ai sensi della Normativa MIFID la Banca ha adottato una Strategia di esecuzione degli ordini (di seguito anche Policy o "EXPO"), in cui indica come intende eseguire gli ordini su strumenti finanziari impartiti da Clienti retail e professionali, nell'ambito di servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione degli ordini per conto dei Clienti, ricezione e trasmissione di ordini e proprie gestioni di portafoglio.

La Policy tiene conto delle dimensioni della Banca, delle peculiari caratteristiche dei Clienti e delle caratteristiche degli ordini da loro impartiti (ad es. in termini di importo e strumenti finanziari), nel contesto del cosiddetto principio di proporzionalità.

Essa stabilisce principi e comportamenti attraverso i quali si articola l'implementazione e l'esercizio della medesima e se ne attuano relative responsabilità e controlli.

A questo fine sono stati indicati:

- il modello di servizio da adottare in termini di EXPO;
- i fattori che influenzano la scelta delle sedi di esecuzione che permettono alla Banca di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini del Cliente e l'importanza attribuita loro dalla Banca;
- i criteri alla base della selezione delle sedi.

#### 8.2 **MODELLO DI SERVIZIO EXECUTION POLICY**

La Banca agisce sulle sedi di esecuzione in qualità di negoziatore: direttamente ai mercati di Borsa Italiana e tramite broker ai mercati esteri.

Riguardo la selezione delle sedi di esecuzione, la Banca indirizza gli ordini su predeterminate sedi, avuto riguardo alla tipologia di titolo (azioni, obbligazioni, etc...), al prezzo dello strumento finanziario e ai costi di esecuzione dell'ordine (cd. "total consideration").

Per gli ordini impartiti dal cliente tramite Internet Banking si rinvia al paragrafo "Politica esecuzione ordini impartiti tramite Internet Banking".

Infine, riguardo la possibilità di eseguire ordini fuori delle sedi di esecuzione o fuori mercato, la Banca agisce solo dietro richiesta del Cliente, avuto riguardo anche ai costi da sostenere, non garantendo quindi la best execution (vedi nel dettaglio di seguito).

#### 8.3 **FATTORI DI BEST EXECUTION INDIVIDUATI DALLA BANCA**

Al fine di ottenere "il miglior risultato possibile" su base duratura, la normativa impone di considerare i seguenti fattori:

- a. per i Clienti retail: prezzo dello strumento finanziario e costi di esecuzione dell'ordine (c.d. total consideration);
- b. per i Clienti professional, uno o più dei seguenti fattori:
  - i. prezzo dello strumento finanziario e costi dell'esecuzione (c.d. total consideration);
  - ii. rapidità di esecuzione;
  - iii. probabilità di esecuzione e regolamento;
  - iv. dimensioni dell'ordine;
  - v. natura dell'ordine;
  - vi. altra considerazione pertinente all'esecuzione dell'ordine.

#### 8.4 **SEDI DI NEGOZIAZIONE**

La Banca negozia principalmente su mercati regolamentati, su MTF, su OTF ("Organized trading facility"), caratterizzati dalla presenza di meccanismi elettronici di negoziazione ovvero di market maker, contraddistinti da: elevata liquidità, costi di transazione trasparenti, presenza della controparte centrale e sistemi di regolamento automatizzati. e residualmente al di fuori di dette sedi di esecuzione: in questo ambito, la Banca può sporadicamente porsi in contropartita col Cliente medesimo.

Nel caso di titoli quotati simultaneamente su più sedi di esecuzione, l'approccio si differenzia in funzione della tipologia di strumenti finanziari.

Per quanto riguarda gli ordini di vendita, la Banca utilizza le sedi previste dalla Execution Policy che consentono il corretto regolamento delle operazioni con la banca depositaria presso la quale sono presenti gli strumenti finanziari.



#### 8.4.1 AZIONI

Si considera ancora valido il principio secondo cui le azioni di un emittente sono di norma maggiormente negoziate nella sede di esecuzione in cui quell'emittente ha chiesto quotazione per la prima volta. Questi mercati solitamente coincidono con quello della nazionalità dell'emittente azionario.

#### 8.4.2 OBBLIGAZIONI E TITOLI DI STATO QUOTATI

##### Per i clienti retail:

Sono stati scelti come sede di esecuzione i mercati di Borsa italiana S.p.A. (MOT, EuroMOT, ExtraMOT), in considerazione del fatto che, oltre ad offrire ampia gamma di obbligazioni, nazionali ed estere, esprimono quotazioni competitive ed affidabili con costi di connessione ed esercizio limitati ed appaiono in grado di garantire al Cliente in termini di total consideration, rispetto ad altre sedi, il best possible result su base duratura.

##### Per i clienti professional:

La Banca, ove l'ordine sia di size:

- minore o uguale a 50.000 euro per le obbligazioni corporate e 200.000 euro per i titoli di stato, tenendo conto anche delle caratteristiche dell'ordine, esegue l'ordine sui predetti mercati di Borsa italiana S.p.A.;
- superiore a 50.000 euro, esegue l'ordine per le obbligazioni corporate sull'MTF Market Axess, mentre se superiore ai 200.000 euro per i titoli di stato esegue l'ordine sull'MTF Bloomberg.

#### 8.4.3 OBBLIGAZIONI NON QUOTATE

Sono negoziate con la controparte, tra quelle scelte dalla Banca, che offre al Cliente al momento della trattazione dell'ordine le migliori condizioni (non solo in termini di quotazione, ma anche di size, tempestività, ecc.). Non è escluso che sia la Banca a porsi in contropartita diretta, garantendo comunque le migliori condizioni possibili.

#### 8.4.4 OBBLIGAZIONI EMESSE DALLA BANCA

In funzione di quanto stabilito nel regolamento di emissione del prestito, la Banca si assume l'impegno di negoziare le obbligazioni attraverso proposte di acquisto o di vendita, esposte giornalmente sul sito internet della Banca ([www.bancafinnat.it](http://www.bancafinnat.it)).

Inoltre, nel Regolamento del prestito è determinato il quantitativo massimo complessivo negoziabile nell'arco di un periodo temporalmente definito.

#### 8.4.5 ETF, ETC, COVERED WARRANT, CERTIFICATE E FONDI QUOTATI

Sono di norma negoziati nel mercato di Borsa Italiana. Nel caso in cui lo strumento finanziario richiesto non sia ivi quotato, l'esecuzione è effettuata nella sede di esecuzione al momento disponibile più significativa in termini di liquidità.

#### 8.4.6 DERIVATI QUOTATI

Gli ordini su prodotti derivati quotati sono eseguiti di norma nel mercato di riferimento del singolo strumento. Con l'espressione "mercato di riferimento" si intende il mercato che si presenta più significativo in termini di liquidità.

#### 8.4.7 DERIVATI NEGOZIATI PER CONTO DELLE GESTIONI DI PORTAFOGLIO

Il gestore di portafogli, in relazione ai mandati sottoscritti dai clienti, investe, per finalità di copertura o di investimento, anche in strumenti derivati originati dalla Banca, e dunque non quotati, quali future o opzioni su, ad esempio, tassi di interesse, valuta, indici finanziari, merci applicando gli stessi prezzi di analoghi strumenti derivati quotati sui mercati regolamentati, di pari durata e pari caratteristiche finanziarie.

#### 8.5 ORDINI IMPARTITI SU SPECIFICA ISTRUZIONE DEL CLIENTE

Il Cliente, con propria istruzione, può richiedere alla Banca di negoziare fuori mercato o su sedi di esecuzione diverse da quelle EXPO. In quest'ultimo caso il Cliente deve indicare la sede di esecuzione.

La Banca esegue l'ordine purché:

- sia in grado di raggiungere il mercato indicato dal Cliente;
- non debba sostenere costi che rendano diseconomica l'esecuzione dell'operazione. L'eventuale indisponibilità della Banca è prontamente comunicata al Cliente.

LA BANCA IN TALI CASI NON GARANTISCE IL CONSEGUIMENTO DEL BEST POSSIBILE RESULT.

## 8.6 **MONITORAGGIO, REVISIONE E ONERE PROBATORIO**

L'EXPO e le relative procedure sono:

- regolarmente monitorate dalla Banca in modo da valutarne l'efficacia;
- riesaminate al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità della Banca di ottenere in modo duraturo la "Best Execution" e comunque almeno una volta all'anno.

L'elenco aggiornato delle sedi di esecuzione è sempre disponibile per la consultazione presso le filiali della Banca e sul sito [www.bancafinnat.it](http://www.bancafinnat.it).

Inoltre, la Banca si impegna a fornire, ogniqualvolta un Cliente ne faccia richiesta, la dimostrazione che l'ordine è stato eseguito nel rispetto della Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini tempo per tempo vigente.

L'elenco delle sedi di esecuzione prescelte dalla Banca e dei broker è riportato nell'Allegato 1 al presente Documento Informativo sui servizi di investimento.

## 8.7 **POLITICA ESECUZIONE ORDINI IMPARTITI TRAMITE INTERNET BANKING**

La Banca tramite il servizio di Internet Banking consente l'operatività esclusivamente sui seguenti mercati:

1. ITALIA - Borsa Italiana - MTA (Mercato Telematico Azioni)
2. ITALIA - Borsa Italiana - MOT (Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato)
3. ITALIA - Borsa Italiana - TAH (Trading After Hour)
4. GERMANIA - XETRA
5. USA - NYSE (New York Stock Exchange)
6. USA - NASDAQ

La Banca propone il mercato previsto dalla EXPO (vedi Allegato 1). Al cliente è data comunque facoltà di scegliere un altro mercato qualora disponibile.

*ALLEGATO 1 - Elenco sedi di esecuzione*





GRUPPO BANCA FINNAT

**Banca Finnat Euramerica Spa**

Sede legale: Palazzo Altieri – Piazza del Gesù, 49 – 00186 Roma

Tel (+39) 06 69933.1 Fax (+39) 06/6784950

[www.bancafinnat.it](http://www.bancafinnat.it) – [banca@finnat.it](mailto:banca@finnat.it)

Capitale Sociale: Euro 72.576.000,00 i.v. – ABI 3087 R.E.A. n. 444286

P. IVA n. 00856091004 – C. F. e Reg. Imprese di Roma n. 00168220069

Iscritta all'albo delle banche – Capogruppo del gruppo bancario Banca Finnat Euramerica,  
iscritto all'albo dei gruppi bancari Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi